

PARTE SPECIALE – Prima Sezione

Reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente Pubblico

1. Le fattispecie dei reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico

Art. 24 D.Lgs. 231/2001

Iniziando ad analizzare le fattispecie di reato originariamente previste nel Decreto, l'art. 24 rubricato "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche o frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico", così recita:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 316-bis, 316-ter, 640, co. 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2, lett. c), d), ed e).

Tali delitti sono: malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità europee; indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee; truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico; truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee; frode informatica e commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Qui di seguito vengono riportati gli articoli del codice penale che vengono in rilievo:

Art. 640 Truffa

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila (€ 51.65) a due milioni (€ 1032.91).

La pena è della reclusione ad uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila (€ 309.87) a tre milioni (€ 1549.37):

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Art. 640-bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

La fattispecie della truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico (inclusi gli Stati membri dell'Unione e le istituzioni dell'Unione europea) si configura qualora, al

fine di realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore o da arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

Tale tipologia di reato può essere posta in essere in ogni ambito aziendale, soprattutto in quelli che sono impegnati nella partecipazione a gare d'appalto della P.A., nell'ottenimento di concessioni, licenze ed autorizzazioni da parte della P.A., nella gestione delle risorse umane per l'ottenimento di agevolazioni contributive, assistenziali e previdenziali, nelle dichiarazioni e liquidazioni di tributi. Costituisce truffa aggravata ai danni dello Stato, ad esempio, la produzione alla P.A. di documenti falsi attestanti l'esistenza di condizioni essenziali per partecipare ad una gara, per ottenere licenze, autorizzazioni, concessioni etc..

La truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche si realizza attraverso l'impiego di artifici o raggiri per ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni similari. Ad esempio, una società potrebbe comunicare dati non corrispondenti al vero o predisporre una documentazione falsa per ottenere finanziamenti pubblici.

Art. 640-ter Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila (€ 51.65) a due milioni (€ 1032.91).

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila (€ 309.87) a tre milioni (€1549,39) se ricorre una delle circostanze previste al n. 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Questa fattispecie di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

Tale illecito può realizzarsi ad esempio quando, dopo aver ottenuto un finanziamento, venisse violato un sistema informatico di un ente pubblico allo scopo di inserire un importo relativo a finanziamenti superiore a quello legittimamente ottenuto.

Altro esempio di frode informatica può essere il seguente: una società che intendesse partecipare ad una gara per l'assegnazione di una licenza potrebbe alterare i registri informatici della P.A. per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione della gara stessa. Oppure potrebbe compiere alterazioni per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali o previdenziali di interesse dell'azienda (come la dichiarazione dei redditi), già trasmessi all'Amministrazione competente.

Art. 316-bis Malversazione a danno dello Stato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti

destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La malversazione consiste nel non utilizzare le somme ricevute per i fini per i quali erano state erogate dall'ente pubblico. Dato che il momento in cui si consuma il reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per le quali erano stati concessi.

Art. 316-ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila (€ 3999,96) si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

L'indebita percezione di erogazioni, a differenza della malversazione, ha come momento di consumazione dell'illecito quello dell'erogazione, poiché il reato si configura con l'ottenimento del finanziamento che non doveva essere riconosciuto.

* * * * *

La condotta rilevante è analoga in tutte le fattispecie: un comportamento fraudolento caratterizzato dal dolo generico dell'indebita percezione o dell'indebito utilizzo di agevolazioni finanziarie (quali contributi, mutui agevolati, finanziamenti) in danno ad enti pubblici tra i quali soprattutto lo Stato, gli Enti Pubblici Territoriali e la Comunità europea.

Gli elementi oggettivi sono gli artifici e raggiri, o comunque la comunicazione di informazioni o dati non veritieri, tali da indurre in errore il soggetto passivo P.A.

E' necessario il conseguimento di un profitto inteso come effettivo incremento di ricchezza economica a favore dell'agente o connessa diminuzione patrimoniale del soggetto passivo; integra il requisito di profitto ingiusto qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale anche se non strettamente economico.

L'elemento soggettivo, invece, è costituito dal dolo generico diretto od indiretto relativo all'inganno, al profitto, al danno. Rileva anche il dolo eventuale, ovvero la prospettazione delle conseguenze possibili derivanti dalla propria condotta e relativa assunzione del rischio.

Le fattispecie indicate dall'art. 24 del Decreto sono riconducibili al reato di truffa, essendo o ipotesi criminose speciali o sussidiarie della stessa, diversificandosi da essa solo per alcuni elementi.

All'ente si applicherà la sanzione pecuniaria commisurata alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente stesso in modo da garantirne l'afflittività. E' prevista una pena

più elevata nel caso in cui l'ente abbia tratto un profitto rilevante oppure abbia causato un danno economico di particolare gravità.

Sono inoltre previste sanzioni interdittive a carico dell'ente.

2. Funzione della Parte Speciale - Prima Sezione

La presente Sezione della Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali e dai Dipendenti Poliedra S.p.a., nonché dai suoi Consulenti e Partner come già definiti nella Parte Generale.

Nell'ambito dei Processi Sensibili tutti i destinatari del Modello, come sopra individuati, debbono adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello stesso al fine di prevenire il verificarsi dei Reati considerati in questa Sezione.

Nello specifico, la presente Sezione della Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che gli Organi Sociali, i Dipendenti, i Consulenti e Partner di Poliedra Progetti Integrati S.p.a. sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le necessarie attività di controllo, monitoraggio e verifica.

3. Processi Sensibili nell'ambito dei reati di frode contro la P.A.

I principali Processi Sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione di Reati di cui alla presente Sezione sono i seguenti:

- la partecipazione a bandi di gara, offerte, procedure private ed in genere ogni proposta/negoziazione/stipulazione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici; (Istruzione Operativa 8.2.1 Gestione Marketing e Commerciale)
- gestione del precontenzioso e del contenzioso civile, penale, amministrativo, ambientale, e di ogni altro genere, nonché attività stragiudiziale o procedimenti arbitrali;
- gestione dei rapporti con la PA (Istruzione Operativa 8.2.3 Rapporti con la PA) per l'ottenimento di certificazioni di messa a norma, agibilità locali o altre questioni inerenti alla materia urbanistico edilizia, la sicurezza e l'igiene sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) e il rispetto di quanto previsto in materia da leggi e regolamenti;
- rapporti con Enti Previdenziali relativi alla gestione del personale, ed in genere ogni eventuale rapporto con la PA inerente alla Direzione Personale (accesso agli ammortizzatori sociali, formazione del personale, richiesta di finanziamenti, sgravi, agevolazioni, stipula di convenzioni relative all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata, etc.);
- gestione dei rapporti con l'Amministrazione finanziaria;
- gestione delle attività volte all'ottenimento di assicurazioni, sovvenzioni, finanziamenti, contributi, o garanzie da parte di soggetti pubblici e/o a carico di bilanci pubblici;
- gestione rapporti con la PA per l'ottenimento di licenze o autorizzazioni amministrative;
- gestione di eventuali accertamenti/ ispezioni, etc. ..., in materia di rendicontazione, fiscale, previdenziale, della sicurezza sul lavoro, urbanistico-edilizia, ed in genere di ogni attività ispettiva e/o di verifica posta in essere dalla PA e/o da suoi incaricati;
- gestione omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni (sul punto si richiamano tutti i punti espressamente declinati nel Codice Etico);
- l'assunzione del personale e l'affidamento di prestazioni di consulenza e/o di prestazione di servizi; Istruzione Operativa 7.1.1 Gestione del personale e LGQ Capitolo 8 Par. 8.4 Controllo dei processi, prodotti e servizi forniti dall'esterno);
- affidamento di prestazioni di consulenza e/o di servizi;
- rapporti con autorità di Pubblica Sicurezza (Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, Guardia di Finanza); rapporti con gli enti territoriali e con la Comunità europee.

4. Regole generali volte alla gestione del rischio

4.1 Il sistema in linea generale

Tutte le Operazioni Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico, ai principi generali ed alle politiche della società, nonché alle regole contenute nel Modello e nelle procedure attuative dello stesso.

A tale proposito la Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, etc.) improntati a principi generali di:

- a) conoscibilità all'interno della Società;
- b) delimitazione dei ruoli, con una descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- c) descrizione delle linee di riporto.

Le procedure interne sono caratterizzate dai seguenti elementi:

- a) Individuazione all'interno di ciascun processo, del soggetto che lo promuove (impulso decisionale), del soggetto che lo esegue e lo conclude, e del soggetto che lo controlla;
- b) adeguato livello di formalizzazione e documentazione delle diverse fasi della procedura;
- c) esclusione di sistemi premianti a favore dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna basati su livelli di *performance* difficilmente raggiungibili e/o esterni ai dati previsionali elaborati dalla Società.

4.2 Principi generali di comportamento

I seguenti divieti di carattere generale si applicano sia agli Organi Sociali di Poliedra Progetti Integrati S.p.a. sia ai Dipendenti - in via diretta - sia ai Consulenti e ai Partner in forza di apposite pattuizioni contrattuali.

E' fatto espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, assunti individualmente o nel particolare contesto in cui si collocano, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24 del D. Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Sezione della Parte Speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto (coerentemente con i principi del Codice Etico) in particolare di:

- a) effettuare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari, o a soggetti da questi delegati e/o con questi convenzionati, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, o comunque utilità a carico di bilanci pubblici, e/o per partecipare a gare o simili o risultarne vincitori;
- b) effettuare comunque dichiarazioni o attestazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari, o a soggetti da questi delegati e/o con questi convenzionati, tali da indurre in errore tali soggetti, da creare un indebito profitto o vantaggio a favore della Società e/o arrecare un danno o all'ente pubblico;

- c) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari, o da soggetti da questi delegati e/o con questi convenzionati, a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Al fine di scongiurare la commissione dei Reati di cui alla presente Sezione debbono essere realizzati i seguenti presidi di controllo:

1. previsione di operatori differenti nelle seguenti fasi del Processo Sensibile:
 - i) redazione e presentazione della domanda finalizzata all'erogazione del contributo, del finanziamento, della sovvenzione, della partecipazione alla gara o alla procedura di aggiudicazione, etc. ...;
 - ii) controllo della correttezza e veridicità della documentazione presentata;
 - iii) predisposizione dei rendiconti dei costi;
2. formale identificazione del soggetto deputato ad intrattenere rapporti con la P.A. in relazione a ciascuna Operazione Sensibile;
3. nomina da parte del vertice aziendale o del Dirigente a ciò delegato di un responsabile interno per ogni Operazione Sensibile;
4. corretta politica delle *passwords*, degli accessi informatici ed in genere dell'utilizzo di ogni strumento informatico.

5. Procedure specifiche

5.1 Procedure specifiche generalmente applicabili

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente cap. 4, devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte, oltre alle Regole e Principi Generali già contenuti nella Parte Generale del Modello. Tali norme di comportamento devono essere rispettate nell'esplicazione dell'attività di Poliedra Progetti Integrati S.p.a. sia in territorio italiano, sia eventualmente all'estero.

1. Agli Organi Sociali, Dipendenti, Consulenti e Partner che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto di Poliedra Progetti Integrati S.p.a. deve essere formalmente conferito potere in tal senso dalla Società (con apposita delega per i membri degli Organi Sociali e per i Dipendenti - anche tramite il responsabile, individuato in base al sistema delle comunicazioni organizzative, ovvero nel relativo contratto di servizio o di consulenza o di Partnership per gli altri soggetti destinatari del Modello). Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta che rispetti tutti i criteri elencati nella Parte Generale;
2. I contratti tra Poliedra Progetti Integrati S.p.a. ed i Consulenti e Partner che abbiano, anche solo potenzialmente, impatto sui Processi Sensibili devono essere definiti per scritto in tutte le loro condizioni e termini e devono contenere clausole standard;
3. Le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di contributi, finanziamenti, ed in genere di benefici a carico di bilanci pubblici, devono contenere solo elementi veritieri e, l'impegno della Società, in caso di ottenimento degli stessi, all'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti secondo le finalità previste dalla specifica normativa di riferimento. In ogni caso, ciascuna delle dichiarazioni di cui al presente capo, ivi incluse le autocertificazioni ammesse dalla legge o dai bandi, debbono essere corredate da documentazione idonea ad attestarne la veridicità, anche se eventualmente non richiesta dal destinatario di tali dichiarazioni;
4. Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle attività di cui al precedente punto 4 (presentazione di istanze, procedure di rendicontazione, gestione ed amministrazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, etc.) debbono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

Gestione operativa della Commessa

Poliedra progetti integrati S.p.a. adotta una contabilità industriale per commessa ove la gestione operativa della commessa si articola in tre momenti cardine:

- Apertura della commessa e preventivo esecutivo
- Attività in itinere
- Chiusura della commessa

L'apertura della commessa e preventivo esecutivo, avviene a seguito dell'acquisizione di un contratto (ordine del cliente), sulla base del quale la Direzione definisce il Project Manager (PM) responsabile della conduzione della stessa.

Il PM procede all'apertura della commessa richiedendo all'Amministrazione il codice identificativo della commessa e compilando l'apposito modulo "Richiesta Apertura Commessa" e, sulla base delle valutazioni di impegno delle risorse espresse in fase di definizione e riesame dei documenti contrattuali, predispone il modulo "Preventivo esecutivo" all'interno del quale inserisce il personale interno e l'impegno previsto per tali risorse, le eventuali prestazioni di risorse esterne, altri costi diretti. Tale modulo viene inviato alla Direzione che effettua un controllo dei contenuti del modulo, verificando la disponibilità delle risorse operative interne. La Direzione firma il modulo e lo invia, tramite il PM, al RAF (Responsabile Amministrazione e Finanza) che provvede al caricamento dei dati in esso contenuti all'interno del Controllo di Gestione di Poliedra progetti integrati S.p.a.

Il RAF, nel caso sia necessario formalizzare l'impegno delle risorse aziendali coinvolte su una specifica commessa, provvede, altresì, alla predisposizione delle lettere di incarico.

Il PM compila il modulo "Piano e Sviluppo del Progetto", in particolare, a questo punto del processo, la sezione 1 relativa alla "Identificazione".

In relazione alle attività in itinere viene effettuato il controllo operativo di commessa. I PM comunicano al RAF eventuali scostamenti o anomalie rispetto a quanto pianificato, formalizzando tale attività con l'aggiornamento e la conseguente revisione del modulo "Preventivo Esecutivo". Il modulo revisionato segue l'iter di approvazione della prima emissione.

Qualora sia necessario avvalersi di un consulente esterno o acquistare materiali o servizi, il PM compila il modulo "Richiesta Acquisto" o Richiesta consulenza/docenza e lo invia all'Amministrazione. La risorsa dedicata agli acquisti predispone l'ordine di acquisto secondo quanto specificato nella LGQ - Capitolo 8, paragrafo 8.4.

Il PM è responsabile del processo di fatturazione relativo alla commessa; pertanto deve predisporre, sulla base della cadenza prevista dal contratto, il modulo "Richiesta emissione fattura". Tale modulo, dopo essere stato sottoposto alla Direzione per la firma di approvazione, viene inviato dal PM al RAF che provvede all'emissione della fattura.

Al termine dell'erogazione del servizio, il PM procede alla chiusura della commessa. Le fasi di tali chiusura comprendono:

- l'aggiornamento del preventivo esecutivo con la definizione del margine operativo lordo effettivo della commessa
- la predisposizione, quando previsto dal progetto, di un *report* di chiusura della commessa
- il controllo e chiusura della fatturazione

Rendicontazione

Poliedra progetti integrati S.p.a. ha previsto una figura responsabile della rendicontazione (RAF) che interviene su tutte le commesse che richiedono la rendicontazione dei costi sostenuti per l'ottenimento dei finanziamenti di derivazione pubblica.

Tale figura, opera in diversi momenti durante il ciclo di realizzazione dei progetti, interfacciandosi con il PM della commessa di riferimento.

In fase di predisposizione della proposta progettuale, il Responsabile della Rendicontazione effettua una analisi dei vincoli di tipo finanziario previsti dal bando (massimali di costi, rapporti tra diverse voci di spesa, parametri, etc) ed individua i costi

di struttura correlati alle attività previste da progetto, collaborando con il PM nella predisposizione del preventivo economico della commessa.

Attività svolte in fase di progettazione esecutiva

Il Responsabile della Rendicontazione collabora con il PM nella stesura del *budget* esecutivo. Una volta che il progetto esecutivo è stato approvato, il Responsabile della Rendicontazione:

- definisce, in base al tipo di partnership e ai vincoli del committente, le modalità di rendicontazione dei partner;
- predispone l'eventuale modulistica per la raccolta dei dati per la rendicontazione;
- definisce un calendario delle scadenze;
- interagisce con l'Amministrazione per l'attivazione di fidejussioni o altre garanzie richieste dal committente.

Il Responsabile della Rendicontazione pianifica e registra le attività di rendicontazione sul Mod. "Gestione attività di rendicontazione", introducendo per ogni progetto, la tipologia delle attività di rendicontazione previste per lo stesso e le rispettive date di scadenza.

Attività svolte in fase di realizzazione del progetto

In tale fase, il Responsabile della Rendicontazione collabora con il PM nel verificare lo stato di avanzamento economico della commessa, rispettando il calendario definito inizialmente raccoglie i dati finanziari dai diversi partner, li struttura e si fa carico di comunicarli al committente, interagendo con l'Amministrazione per l'invio di fatture o altri documenti di tipo amministrativo, nonché gestisce eventuali visite ispettive in itinere.

Chiusura del progetto

Alla chiusura del progetto, il Responsabile della Rendicontazione:

- predispone il rendiconto finale, in collaborazione con il PM della commessa, e lo invia al committente;
- gestisce la visita ispettiva finale.

Nel caso di rendicontazione finanziaria commissionata a Poliedra progetti integrati S.p.a. da Aziende private che utilizzano finanziamenti pubblici, le modalità e la modulistica vengono analizzate con il committente, e variano a seconda del progetto.

Nell'ultimo trimestre dell'anno la Direzione in collaborazione con il RAF predispone il budget per l'anno successivo.

6. I controlli dell'OdV

6.1. I responsabili interni

I Responsabili Interni sono i soggetti preposti alla regolare esecuzione di ciascuna Operazione Sensibile, designati dal competente Organo aziendale o dalle singole Direzioni dallo stesso eventualmente delegate. Costituiscono il primo presidio per scongiurare il rischio di commissione dei Reati e sono di conseguenza referenti diretti dell'OdV per ogni attività informativa e di controllo.

I Responsabili Interni:

- a) vigilano sul regolare svolgimento dell'Operazione di cui sono referenti;
- b) informano collaboratori e sottoposti in merito ai rischi di commissione dei Reati connessi alle operazioni aziendali svolte;
- c) per ogni Operazione Sensibile predispongono e conservano la documentazione rilevante;
- d) comunicano all'OdV le eventuali anomalie riscontrate, nonché qualsiasi altra circostanza rilevante ai fini della corretta applicazione del Modello;
- e) contribuiscono all'aggiornamento del sistema di controllo relativo alla propria area di appartenenza ed informano l'OdV delle modifiche e degli interventi ritenuti opportuni.

Per ciascun Processo Sensibile sono responsabili in funzione delle rispettive deleghe e competenze il Presidente e l'Amministratore Delegato, sulla base del sistema organizzativo descritto nella Parte Generale del Modello.

Il Presidente ha facoltà di affidare i compiti di Responsabile Interno a propri delegati, con apposito atto scritto.

Il Responsabile Interno, annualmente, sottoscrive e invia all'OdV un'apposita dichiarazione di conoscenza del Modello, del seguente tenore: *"Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, nonché dei contenuti del Modello di Organizzazione e Gestione predisposto e diffuso da Poliedra Progetti Integrati S.p.a. in adeguamento della stessa normativa; dichiara al riguardo che non sussistono allo stato, né da parte propria, né nell'ambito della propria area, situazioni di illiceità o di pericolo riferibili alle ipotesi criminose ivi richiamate"*.

6.2 Attività ispettiva e di impulso

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli di propria iniziativa o a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello (esistenza e adeguatezza della relativa procura, limiti di spesa, continuità del *reporting* verso gli organi deputati, ecc.).

E' altresì compito dell'OdV:

a) monitorare l'emanazione e l'aggiornamento da parte della Società di istruzioni operative relative a:

- l'adozione di procedure organizzative nel rispetto dei principi generali e delle caratteristiche di cui al paragrafo 4.1;
- gli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle attività a rischio e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della P.A.;

Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico

b) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, **il sistema di deleghe** in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al "responsabile" o ai "sub responsabili";

c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard inserite nei contratti e/o accordi con Consulenti e Partner finalizzate:

- all'osservanza da parte dei medesimi delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001;
- alla possibilità per Poliedra Progetti Integrati S.p.a. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle relative prescrizioni;
- all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Partner o di Consulenti qualora si accerti la violazione di tali prescrizioni);

d) indicare al *management* le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita) già presenti in Poliedra S.p.a., con l'introduzione di eventuali accorgimenti utili a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE SPECIALE – Seconda Sezione

Reati di corruzione, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità

1. Le fattispecie dei reati di corruzione, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità

Gli atti internazionali che hanno condotto all'adozione in Italia del D.Lgs. 231/2001 avevano come scopo principale la lotta alla corruzione. In seguito alla ratifica di tali Atti, è stato modificato il codice penale laddove tratta questi temi, recependo così le definizioni internazionalmente riconosciute di corruzione.

L'art. 25 del Decreto, rubricato "Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e Corruzione", così recita:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Qui di seguito si riportano gli articoli del codice penale che disciplinano i reati di concussione e corruzione.

Art. 317 Concussione

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Art. 318 Corruzione per un atto d'ufficio

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

Art. 319-bis Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Art. 319-ter Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Art. 319-quater Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 320 Corruzione di persona incarica di pubblico servizio

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 321 Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322 Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319 .

Art. 322 bis Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale .

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso :

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria .

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi .

I reati in questione rilevano, come si può desumere dal dettato normativo, anche allorché siano compiuti nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio dell'Unione europea e dei singoli Stati membri.

Ai fini di valutare gli ambiti dell'organizzazione aziendale nei quali queste fattispecie di reato possono essere compiute con maggior frequenza, occorre inoltre considerare che:

- la qualifica di pubblico ufficiale va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare o manifestare la volontà della P.A. ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi;
- sono incaricati di un pubblico servizio coloro che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni d'ordine, né prestino opera meramente materiale.

Nel reato di corruzione esiste tra corrotto e corruttore un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, a differenza della concussione, in cui il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio. La corruzione può avere ad oggetto il compimento, l'omissione o il ritardo di atti d'ufficio dovuti o contrari ai doveri del pubblico dipendente o dell'incaricato di pubblico servizio (ad esempio, un pubblico ufficiale accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara). Riguardo alla corruzione in atti giudiziari, la fattispecie si configura non solo quando si corrompa un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario dell'Amministrazione Giudiziaria.

Sono esempi di corruzione i seguenti:

- vendere beni, fornire servizi e realizzare opere per la P.A. a seguito del pagamento di "tangenti" o della dazione o promessa di altra utilità;
- ottenere concessioni, licenze ed autorizzazioni da parte della P.A. a seguito del pagamento di "tangenti" o della dazione o promessa di altra utilità;
- ottenere indebiti trattamenti di favore (ad esempio in sede di conciliazione amministrativa) da parte della P.A., a fronte della dazione o della promessa di benefici;
- ottenere indebiti trattamenti di favore da parte di autorità di controllo e/o di vigilanza, a fronte della dazione o della promessa di benefici.

Le ipotesi di responsabilità dell'ente per concussione o induzione indebita a dare o promettere utilità sono senz'altro meno significative, in quanto il comportamento concussivo dovrebbe essere realizzato nell'interesse o a vantaggio dell'ente e non, come accade di solito, nell'esclusivo interesse del concussore.

Le attività aziendali maggiormente esposte al rischio di commissione di illeciti in relazione ai Reati sopra enucleati sono:

- gestione del contenzioso civile, penale, amministrativo, ambientale, e di ogni altro genere, nonché attività stragiudiziale o procedimenti arbitrali in cui sia parte la Pubblica Amministrazione;
- negoziazione/ stipulazione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici;
- gestione dei rapporti con la P.A. per l'ottenimento di certificazioni di messa a norma, agibilità locali o altre questioni inerenti la materia urbanistico edilizia, la sicurezza e l'igiene sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) e il rispetto di quanto previsto in materia da leggi e regolamenti;
- rapporti con Enti Previdenziali e P.A. relativi alla gestione del personale, ed in genere ogni eventuale rapporto con la P.A. inerente la Direzione Personale (formazione del personale, richiesta di finanziamenti, sgravi, agevolazioni,

stipula di convenzioni relative all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata etc.);

- gestione rapporti con la Pubblica Amministrazione per l'ottenimento di licenze o autorizzazioni amministrative;
- gestione di eventuali accertamenti/ ispezioni, etc. ..., in materia fiscale, previdenziale, della sicurezza sul lavoro, urbanistico-edilizia, ed in genere di ogni attività ispettiva posta in essere dalla P.A..

Con l'art. 1, comma 75, della c.d. legge anticorruzione (L. 190/12) è stata introdotta la nuova fattispecie della "induzione indebita a dare o promettere utilità" (art. 319 *quater* c.p.). Detto reato si configura nel caso in cui la Società, al fine di ottenere un vantaggio in un procedimento presso la Pubblica Amministrazione, si lasci indurre indebitamente a dare nell'immediato o a promettere di dare in futuro denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, o ad un terzo soggetto.

Oltre alla dazione di denaro, configura reato anche l'attribuzione, immediata o futura, di utilità derivanti dall'utilizzo di prodotti e servizi che il pubblico funzionario o l'incaricato di pubblico servizio ottiene per sé medesimo o fa ottenere a terzi a condizioni sproporzionatamente difformi da quelle correntemente praticate nel mercato concorrenziale.

Le disposizioni degli articoli 319-*quater*, secondo comma, 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;
- a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Si è quindi stabilito che le disposizioni previste per il peculato, la concussione, l'induzione indebita a dare o promettere utilità, la corruzione e l'istigazione alla corruzione si applicano non solo allorché abbiano quali destinatari i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio nell'ambito della pubblica amministrazione italiana, ma anche quando: i) si realizzi verso quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle istituzioni delle comunità europee, o degli enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le comunità europee, o, infine, nell'ambito degli altri stati membri dell'Unione europea; ii) sia posta in essere nei confronti di quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, purché, in quest'ultimo caso, il corruttore persegua un indebito vantaggio per sé o per altri con riferimento ad una operazione economica internazionale.

Anche per questa seconda categoria di Reati, all'ente si applicherà una sanzione pecuniaria commisurata alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente stesso in modo da garantirne l'afflittività. E' prevista una pena più elevata nel caso in cui l'ente abbia tratto un profitto rilevante oppure abbia causato un danno economico di particolare gravità.

Sono inoltre previste sanzioni interdittive a carico dell'ente.

2. Funzione della Parte Speciale – Seconda Sezione

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali e dai Dipendenti di Poliedra s.p.a., nonché dai suoi Consulenti e Partner come già definiti nella Parte Generale.

Nell'ambito dei Processi Sensibili tutti i destinatari del Modello, come sopra individuati, debbono adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello stesso al fine di prevenire il verificarsi dei Reati considerati in questa Sezione.

Nello specifico, la presente Sezione della Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che i Dipendenti, gli Organi Sociali, i Consulenti e Partner di Poliedra Progetti Integrati s.p.a. sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le necessarie attività di controllo, monitoraggio e verifica.

3. Processi Sensibili

I principali Processi Sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione di Reati di cui alla presente Sezione sono i seguenti:

- partecipazione a bandi di gara, offerte, procedure negoziate ed in genere ogni proposta/negoziazione/stipulazione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici (ivi comprese le procedure di selezione per la concessione di sovvenzioni o contributi per lo svolgimento di attività di interesse generale quali le attività formative svolte per conto delle imprese nell'ambito dei fondi interprofessionali);
- gestione delle attività volte all'ottenimento di assicurazioni, sovvenzioni, finanziamenti, contributi o garanzie da parte di soggetti pubblici e/o a carico di bilanci pubblici (contributi e finanziamenti di cui è diretto beneficiario Poliedra es. incentivi all'assunzione di proprio personale, contributi per l'acquisto di strumenti e attrezzature, finanziamenti agevolati per investimenti);
- gestione del precontenzioso e del contenzioso civile, penale, amministrativo, ambientale, e di ogni altro genere, nonché attività stragiudiziale o procedimenti arbitrali;
- negoziazione/ stipulazione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici e privati;
- gestione dei rapporti con la P.A. per l'ottenimento di certificazioni di messa a norma, agibilità locali o altre questioni inerenti la materia urbanistico edilizia, la sicurezza e l'igiene sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) e il rispetto di quanto previsto in materia da leggi e regolamenti;
- rapporti con Enti Previdenziali relativi alla gestione del personale, ed in genere ogni eventuale rapporto con la P.A. inerente la Direzione Personale (accesso agli ammortizzatori sociali, formazione del personale, richiesta di finanziamenti, sgravi, agevolazioni, stipula di convenzioni relative all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata, etc.);
- gestione dei rapporti con l'Amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate, Enti preposti alla riscossione di imposte e tasse);;
- gestione rapporti con la P.A. per l'ottenimento di licenze o autorizzazioni amministrative o accreditamenti;
- gestione di eventuali accertamenti/ ispezioni, etc. ..., in materia di rendicontazione, fiscale, previdenziale, della sicurezza sul lavoro, urbanistico-edilizia, ed in genere di ogni attività ispettiva e/o di verifica posta in essere dalla P.A. e/o da suoi incaricati
- l'assunzione di personale e l'affidamento di incarichi di collaborazione, consulenza e prestazione di servizi;
- gestione omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze, sponsorizzazioni, contributi a partiti politici, altre elargizioni (sul punto si richiamano tutti i punti espressamente declinati nel codice etico);

4. Regole generali

4.1 Il sistema in linea generale

Tutte le Operazioni Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico, ai principi generali ed alle politiche della società, nonché alle regole contenute nel Modello e nelle procedure attuative dello stesso.

A tale proposito la Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, etc.) improntati a principi generali di:

- a) conoscibilità all'interno della Società;
- b) delimitazione dei ruoli, con una descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- c) descrizione delle linee di riporto.

Le procedure interne sono caratterizzate dai seguenti elementi:

- a) individuazione all'interno di ciascun processo, del soggetto che lo promuove (impulso decisionale), del soggetto che lo esegue e lo conclude, e del soggetto che lo controlla;
- b) adeguato livello di formalizzazione e documentazione delle diverse fasi della procedura;
- c) esclusione di sistemi premianti a favore dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna basati su livelli di *performance* difficilmente raggiungibili e/o esterni ai dati previsionali elaborati dalla Società.

4.2 Principi generali di comportamento

I seguenti divieti di carattere generale si applicano sia agli Organi Sociali di Poliedra Progetti Integrati S.p.a., sia ai Dipendenti - in via diretta - sia ai Consulenti e ai Partner in forza di apposite pattuizioni contrattuali.

E' fatto espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, assunti individualmente o nel particolare contesto in cui si collocano, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 del D.Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Sezione della Parte Speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto (coerentemente con i principi del Codice Etico) in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o

la *brand image* della Società. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'OdV;

- c) accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, contratti, etc.) in favore di rappresentanti della P.A. italiana o straniera, o di persone o enti ad essi collegati o comunque riferibili, che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d) effettuare prestazioni in favore dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- e) riconoscere compensi in favore dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale.

5. Procedure specifiche

5.1 Procedure specifiche generalmente applicabili

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente cap. 4, devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte, oltre alle Regole e Principi Generali già contenuti nella Parte Generale del Modello. Tali norme di comportamento devono essere rispettate nell'esplicazione dell'attività di Poliedra Progetti Integrati S.p.a. sia in territorio italiano, sia, eventualmente, all'estero.

1. Agli Organi Sociali, Dipendenti, Consulenti e Partner che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto di Poliedra Progetti Integrati S.p.a. deve essere formalmente conferito potere in tal senso dalla Società (con apposita delega per i membri degli Organi Sociali e per i Dipendenti - anche tramite il responsabile, individuato in base al sistema delle comunicazioni organizzative, ovvero nel relativo contratto disservizio o di consulenza o di *Partnership* per gli altri soggetti destinatari del Modello). Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta che rispetti tutti i criteri elencati al precedente paragrafo 4.2;
2. I contratti tra Poliedra Progetti Integrati S.p.a. ed i Consulenti e Partner che abbiano, anche potenzialmente, impatto sui Processi Sensibili devono essere definiti per scritto in tutte le loro condizioni e termini e devono contenere clausole standard, definite di comune accordo dall'OdV e dalle competenti strutture della Società al fine di garantire il rispetto del D.Lgs. 231/2001;
3. Alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative alla D.Lgs. 81/2008, verifiche tributarie, INPS, etc.) debbono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati, dando avviso dell'avvio dell'ispezione/accertamento all'Amministratore Delegato o alla Direzione aziendale da questi delegata ed all'OdV. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati appositi verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'OdV ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della Direzione coinvolta.

Assunzioni e consulenze

La società gestisce il personale in applicazione della normativa UNI EN ISO 9001:2015.

L'eventuale necessità di personale è definita dal Project Manager e dall'Amministratore Delegato, mentre la gestione ed archiviazione delle varie candidature, come l'organizzazione dei colloqui, viene gestita ed organizzata dall'Ufficio del Personale.

Nel processo di selezione si osservano le seguenti regole: tracciabilità delle fonti di reperimento dei *curricula* (inserzioni, società di ricerca personale, presentazioni interne, etc. ...); dichiarazione dell'interessato volta a rendere edotta la Società di eventuali rapporti di parentela, affinità, o altra situazione che possa assumere rilevanza per le finalità del Modello.

Per l'affidamento di consulenze ciascuna Direzione deve preventivamente verificare che l'incarico oggetto del mandato non possa essere realizzato internamente, e quindi osservare le disposizioni interne in materia di approvvigionamento di beni, servizi e lavori.

Gestione delle risorse finanziarie

La gestione delle risorse finanziarie della società è attuata mediante i seguenti processi:

- tesoreria centralizzata;
- sportello (conti bancari presso Banche nazionali e locali);
- piccola cassa;
- assegni.

Pagamenti

Il sistema dei pagamenti di Partner e Consulenti è gestito attraverso elaborazioni elettroniche secondo un calendario mensile stabilito sulla base fatture dello scadenziario.

La Direzione Amministrazione e Finanza effettua inoltre ogni altra tipologia di pagamento (contributi, imposte, stipendi, etc. ...), su specifica autorizzazione del Presidente e/o dell'Amministratore Delegato.

Il sistema di pagamenti di piccola cassa riproduce documentalmente le stesse verifiche previste dal sistema informatizzato, limitato peraltro ad importi molto modesti (non superiori ad euro 500).

Lo stesso processo è seguito anche per la gestione della banca locale.

Ogni pagamento richiede la firma di procuratori autorizzati come da specifiche del Consiglio di Amministrazione.

In generale, i processi connessi alla gestione delle risorse finanziarie debbono svolgersi nel rispetto dei seguenti principi:

- separazione di responsabilità tra chi ordina il bene o servizio, chi istruisce e chi autorizza il pagamento, previo esame della documentazione giustificativa;
- divieto di autorizzare un pagamento non supportato da idonea documentazione;
- obbligo di indicare sugli assegni il destinatario;
- centralizzazione di tutti i pagamenti;
- tracciabilità degli atti e delle singole fasi del processo;

Incassi

Debbono essere applicati i seguenti presidi:

- modalità di incasso accentrato principalmente a mezzo banca;
- riscontri periodici tra i dati contabili e le risultanze dei clienti o dei terzi.

6. I controlli dell'OdV

6.1. I responsabili interni

Per quanto attiene la funzione e la nomina dei Responsabili Interni, si rinvia al contenuto del paragrafo 6.1 della Prima Sezione della presente Parte Speciale.

6.2 Attività ispettiva e di impulso

Per quanto attiene lo svolgimento delle funzioni ispettive e di impulso dell'OdV, si rinvia al contenuto del paragrafo 6.2 della Parte Speciale A.

PARTE SPECIALE – Terza Sezione

Reati Societari

1. Le fattispecie dei reati societari

La presente Sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati societari. Qui di seguito si descrivono brevemente le singole fattispecie criminose - tutte previste dal codice civile - contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25 ter, introdotto dal D.Lgs. 61/2002.

Artt. 2621 e 2622 False comunicazioni sociali

Questo reato, realizzabile dagli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari¹, sindaci e liquidatori, si perfeziona tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- è necessario che sussista l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- per bilanci si intendono il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, il bilancio straordinario;
- per relazioni si intendono tutti quei rapporti scritti espressamente previsti dalla legge che forniscono una rappresentazione della situazione economica della società;
- per altre comunicazioni sociali devono intendersi le comunicazioni dirette ai soci o al pubblico previste dalla legge;
- la punibilità è comunque esclusa se la falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%;
- in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che singolarmente considerate differiscono in misura non superiore da quella corretta;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- la condotta di cui all'articolo 2622 c.c., che, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 2621 c.c., deve cagionare un danno patrimoniale a soci o a creditori, è punibile a querela, salvo che si tratti di società quotate.

Art. 27 D.Lgs. 39/2010 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale²

¹ La locuzione "dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari" è stata introdotta dalla L. 262/2005.

² L'art. 25 ter del Decreto a tutt'oggi contiene il riferimento al reato di "Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione" di cui all'art. 2624 c.c., che è stato però abrogato ad opera del D.Lgs. 39/2010. All'art. 27 la medesima norma ha introdotto in sostituzione dell'abrogato art. 2624 c.c. il reato di "Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale", senza fare cenno alla rilevanza di questa rinnovata norma incriminatrice ai fini della responsabilità amministrativa

Sono puniti i responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione.

La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, o se il fatto è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena è ulteriormente aumentata.

Sono puniti anche coloro che danno o promettono l'utilità ai responsabili della revisione legale nonché i direttori generali e i componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto.

Soggetti attivi sono dunque in primo luogo i responsabili della società di revisione legale dei conti, ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di Poliedra Progetti Integrati S.p.a. e i suoi Consulenti, Dipendenti e Partner potrebbero essere coinvolti a titolo di concorso nel reato.

Si precisa che:

- la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari delle comunicazioni;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- sono richiesti la consapevolezza della falsità, ed il dolo specifico di ingannare i destinatari delle comunicazioni;
- per relazione si intende il documento che contiene ed esprime il giudizio della società di revisione sul bilancio d'esercizio o sul bilancio consolidato ovvero che contiene la dichiarazione sull'impossibilità di esprimere il giudizio. Sono compresi, quindi, tutti i documenti attraverso cui si esprime il giudizio su situazioni normativamente predeterminate.

Art. 2625 Impedito controllo³

E' reato proprio degli amministratori, e dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari ma in base ai principi generali è sempre ipotizzabile il concorso degli *extranei*, e consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di

degli Enti. Si ritiene peraltro che si tratti di una mera svista del Legislatore, e dunque nell'attesa di futuri interventi chiarificatori nel Modello si fa riferimento al reato di cui all'art. 27 D.Lgs. 39/2010 come fonte di possibile responsabilità per l'Ente anche se, a rigore, tale fattispecie non è oggi inclusa nel novero dei Reati.

³ Occorre precisare che il D.Lgs. 39/2010 ha modificato l'art. 2625 c.c. eliminando i riferimenti all'impedito controllo della società di revisione, che è divenuto oggetto di una specifica norma (Impedito controllo: art. 29 D.Lgs. 39/2010). Benché detta norma di nuova introduzione non porti alcun riferimento alla responsabilità amministrativa di cui al Decreto, si ritiene si tratti di una mera svista del Legislatore, e dunque si continuerà a trattare in questa Sezione dell'impedito controllo del responsabile della revisione legale dei conti, anche se, a rigore, tale fattispecie non è oggi inclusa nel novero dei Reati.

controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero al revisore legale dei conti.

Anche in questo caso se la condotta cagiona un danno ai soci si applica una sanzione più grave.

Si precisa che:

- la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari delle comunicazioni;
- sotto il profilo della condotta sarà rilevante anche un comportamento di mendacio oppure di silenzio, o il tacere alcune circostanze se in questo consiste l'idoneo artificio;
- il soggetto cui viene impedito il controllo può essere il socio, il sindaco, altri organi sociali, il revisore legale dei conti o l'OdV.

Art. 2632 Formazione fittizia del capitale

Il reato punisce la condotta degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione in modo rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si precisa che:

- con riferimento alla condotta di sottoscrizione reciproca di azioni o quote, il requisito della reciprocità non presuppone la contestualità e la connessione delle due operazioni;
- con riferimento alla condotta di sopravvalutazione del patrimonio della società in caso di trasformazione, si prende in considerazione il patrimonio della società nel suo complesso e cioè l'insieme di tutti i valori attivi, dopo aver detratto le passività.

Art. 2626 Indebita restituzione dei conferimenti

La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono anche simulatamente i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di effettuarli.

Si fa presente che:

- rilevano per la punibilità del reato in questione solo i conferimenti in denaro, crediti, e beni in natura che sono idonei a costituire il capitale sociale;
- per integrare la fattispecie non occorre che tutti i soci siano liberati dall'obbligo ma è sufficiente che lo sia un singolo socio o più soci;
- sono punibili a titolo di concorso di persone nel reato anche quei soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori.

Art. 2627 Illegale ripartizione degli utili o delle riserve

La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, ripartiscono utili o acconti su utili non

effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato;
- rileva ai fini della punibilità tanto l'utile di esercizio quanto l'utile complessivo derivante dallo stato patrimoniale, pari all'utile d'esercizio meno le perdite non ancora coperte più l'utile riportato a nuovo e le riserve accantonate in precedenti esercizi (c.d. utile di bilancio);
- ai fini della punibilità rilevano solo le distribuzioni di utili destinati a costituire le riserve legali, e non quelle tratte da riserve facoltative od occulte. Non integra pertanto gli estremi dell'illegale ripartizione di riserve la distribuzione di utili effettivamente conseguiti ma destinati per statuto a riserve.

Art. 2628 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali, ivi comprese quelle della società controllante, tali da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

- se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Art. 2629 Operazioni in pregiudizio dei creditori

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, tali da cagionare un danno ai creditori.

Si fa presente che:

- il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2629 bis Omessa comunicazione del conflitto di interessi⁴

La fattispecie punisce la condotta dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del T.U. Bancario n. 385/93, che violi la disciplina del conflitto d'interesse di cui all'art. 2391 c.c., se da tale violazione siano derivati danni alla società o terzi.

Si fa presente che.

- La disciplina dell'art. 2391 c.c. dispone che l'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve

⁴ Fattispecie introdotta dall'art. 34 della L. 262/2005

altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale; se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile;

- Una situazione di conflitto d'interessi si verifica allorché in una singola operazione economica l'interesse della società e quello dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione, ovvero del soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del T.U Bancario n. 385/93 vengano a trovarsi in una posizione di obiettivo antagonismo;
- Sono escluse dall'ambito applicativo della fattispecie tutte quelle situazioni che non diano luogo ad una situazione di pericolo concreto per il patrimonio sociale o dei terzi;

Art. 2633 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che:

- il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2635 Corruzione tra privati

La fattispecie in esame punisce con la reclusione da uno a tre anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi

I "privati" interessati dalla norma sono solamente coloro che operano nell'ambito societario, ambito che pertanto viene innestato da una fattispecie proveniente da altri settori penali: la correttezza dei comportamenti e dei rapporti societari, la tutela della concorrenza, la trasparenza, la stessa etica degli affari costituiscono beni giuridici significativi e rilevanti per prevedere una specifica ipotesi, dove l'infedeltà ("nomen iuris" in rubrica del vecchio testo art. 2635 C.C.) assume ora i connotati della corruzione. Si tratta di un reato plurisoggettivo ed a concorso necessario, esattamente secondo lo schema della corruzione propria (art. 319 c.p.) ma limitatamente al caso

in cui la promessa o la dazione siano antecedenti al compimento o all'omissione contraria agli obblighi imposti dalla funzione: carattere del reato è l'accordo corruttivo in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio ricoperto o degli obblighi di fedeltà.

Poiché il rischio corruzione non è limitato alle figure di vertice, potendosi configurare casi di infedeltà anche nelle figure gerarchicamente inferiori, la legge, e così anche il presente Modello Organizzativo, prevede quali soggetti attivi:

- a livello apicale: gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti societari, i sindaci ed i liquidatori;
- a livello gerarchico subordinato: chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali

i quali cagionano nocimento alla società nel compimento e/o nella omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio a cui sono preposti, nonché nel venir meno agli obblighi di fedeltà che l'ufficio ricoperto comporta. Questi comportamenti illeciti devono essere connessi al trasferimento o alla promessa di denaro o di altra utilità a favore proprio o di altri. Se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati in precedenza si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi. La sanzione penale interessa in pari misura (reclusione da uno a tre anni) anche coloro che danno o promettono denaro o altra utilità agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti, sindaci e liquidatori. Tutte le pene sono raddoppiate nel caso in cui si tratti di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati UE o diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

Art. 2636 Illecita influenza sull'assemblea

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Art. 2638 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

La condotta criminosa si realizza da parte degli amministratori, dei direttori generali e dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari⁵ attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

⁵ (Cfr. nota n. 12)

2. Funzione della Parte Speciale – Terza Sezione

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali e dai Dipendenti di Poliedra S.p.a., nonché dai suoi Consulenti e Partner come già definiti nella Parte Generale.

Nell'ambito dei Processi Sensibili tutti i destinatari del Modello, come sopra individuati, debbono adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello stesso al fine di prevenire il verificarsi dei Reati considerati in questa Sezione.

Nello specifico, la presente Sezione della Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che i Dipendenti, gli Organi Sociali, i Consulenti e Partner di Poliedra Progetti Integrati S.p.a. sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le necessarie attività di controllo, monitoraggio e verifica.

3. Processi Sensibili nell'ambito dei reati societari

I principali Processi Sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione di Reati societari sono i seguenti (cfr. Parte Generale, cap. 4.6):

1. approvazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e loro attuazione da parte di soggetti delegati in materia di aumento o riduzione del capitale, conferimenti, ripartizione di utili, fusioni e scissioni;
2. formazione, approvazione e controllo del bilancio; predisposizione delle comunicazioni ai soci ed al pubblico relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio di esercizio, relazione sulla gestione, relazioni periodiche);
3. esercizio del potere di controllo dei soci e del Collegio Sindacale;
4. costituzione e funzionamento delle assemblee.

3.1 Approvazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e loro attuazione da parte di soggetti delegati in materia di aumento o riduzione del capitale, conferimenti, ripartizione di utili, operazioni sul capitale della controllante, fusioni e scissioni

Un presidio generale rispetto alla commissione dei Reati è posto dallo Statuto. Per ogni eventuale deliberazione che possa astrattamente considerarsi a rischio di reato si osservano le prescrizioni enunciate al successivo paragrafo 5.1.

3.2 Approvazione e controllo del bilancio

L'oggetto delle previsioni normative è il bilancio di esercizio, nell'ambito del quale rilevano quali attività e Processi Sensibili:

- il processo di rilevazione sistematica dei dati contabili;
- il metodo di rilevazione dei dati non rilevati sistematicamente;
- le scritture di assestamento di periodo secondo i criteri di valutazione dettati dall'art. 2426 c.c. e i processi di stima connessi.

La identificazione delle aree di rischio è stata effettuata tenendo conto della affidabilità del sistema di rilevazione e controllo contabile in atto in relazione al complesso di norme e procedure interne; all'organizzazione della funzione amministrativa; all'adeguatezza quantitativa e qualitativa delle risorse umane; al processo di chiusura contabile; ai processi di stima connessi; nonché al complesso delle dotazioni ed applicazioni informatiche.

3.3 Esercizio del potere di controllo dei soci e del Collegio Sindacale

La fattispecie di "Impedito controllo" sanziona gli amministratori che impediscano o comunque ostacolino:

- il controllo spettante ai Soci ex art. 2476 c.c.;
- il controllo del Collegio Sindacale ex art. 2403 *bis* c.c.;

In particolare, l'impedito controllo da parte dei Sindaci attiene sia all'attività di ispezione e controllo generale, sia alla facoltà a questi riservata di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3.4 Costituzione e funzionamento delle assemblee

Sono considerate sensibili tutte le fasi in cui si articolano le riunioni assembleari, quali, ad esempio:

- gli interventi in assemblea;
- la verifica della legittimazione per l'accesso all'assemblea;
- la costituzione dell'assemblea;
- l'ordine del giorno e discussione dello stesso;
- l'esercizio dei poteri da parte del Presidente;
- la sospensione ed il rinvio;
- la chiusura;
- la votazione;
- la proclamazione dei risultati;
- la redazione del verbale dell'assemblea e dei risultati.

3.5 Corruzione tra privati

In relazione a questa fattispecie di reato costituiscono attività "sensibili" per Poliedra:

- la gestione del processo di vendita, con particolare riferimento ai poteri autorizzativi, alla definizione dei prezzi, delle condizioni, della scontistica e dei tempi di pagamento;
- il sistema incentivante dei dipendenti/manager, con particolare focus al commerciale;
- la partecipazione a gare ed appalti (termini contrattuali, prezzi e scontistica);
- gli approvvigionamenti ed acquisti;
- gli omaggi e le sponsorizzazioni;
- il recupero del credito;
- la selezione del personale e l'affidamento di incarichi di collaborazione, consulenza o prestazione di servizi;
- la gestione delle note spese.

4. Regole generali

4.1 Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi 4.2 e 4.3, gli Organi Sociali di Poliedra Progetti Integrati S.p.a. (e i Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) devono in termini generali conoscere e rispettare:

- 1) il Codice Etico;
- 2) i principi di *Corporate Governance*, che rispecchiano le normative applicabili e le *best practices* internazionali;
- 3) la documentazione inerente la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa ed il sistema di controllo della gestione;
- 4) le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di *reporting*;
- 5) in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

4.2 Principi generali di comportamento

La presente Sezione della Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Poliedra Progetti Integrati S.p.a. (e dei Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, assunti individualmente o nel particolare contesto in cui si collocano, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 *ter* del D.Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Sezione della Parte Speciale.

La presente Sezione della Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
2. osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
4. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede, tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate;
5. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività relative alla stipula di atti, contratti, convenzioni, per l'assunzione e/o il conferimento di incarichi o commesse per la prestazione di consulenze, servizi o altra tipologia di prestazioni professionali.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- c) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- d) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- e) acquistare o sottoscrivere azioni della società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- f) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- g) procedere a formazione o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;
- h) distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli tra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;
- i) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale.
- j) determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- k) omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché omettere la trasmissione dei dati e dei documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- l) esporre nelle comunicazioni e trasmissioni, di cui al capo precedente, fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società;
- m) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- n) operare in conflitto di interessi con la Società e comunque intrattenere trattative o rapporti negoziali con parti correlate o comunque legate da qualsivoglia diverso rapporto agli amministratori, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci o ai liquidatori senza la comunicazione da parte di questi ultimi dell'anche solo potenziale conflitto di interessi.

5. Procedure specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente cap. 4, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte per i singoli Processi Sensibili:

5.1 Approvazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e loro attuazione da parte di Direzioni, Organi, soggetti e Funzioni delegate in materia di riduzione del capitale sociale, conferimenti, ripartizione di utili, operazioni sul capitale della controllante, fusioni e scissioni

Per la prevenzione delle fattispecie criminose richiamate si osservano le seguenti disposizioni e procedure:

Indebita restituzione di conferimenti

1. Al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, il vertice aziendale, qualora intenda compiere operazioni di restituzione dei conferimenti ai soci, o di liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, deve preventivamente informare il Collegio Sindacale, al fine di un suo preliminare "controllo di legittimità"; il Collegio Sindacale, a sua volta, informa per iscritto l'OdV in relazione al controllo di legittimità esperito ed al suo esito.
2. I soci i quali abbiano comunque sentore dell'intento da parte degli amministratori di restituire conferimenti, o di liberare dall'obbligo di eseguirli, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, devono darne pronta comunicazione all'OdV.

Illegale ripartizione di utili e riserve

1. In occasione delle delibere assembleari che prevedano operazioni di distribuzione di utili o riserve di patrimonio netto, la Presidenza verifica che le stesse vengano effettuate in conformità alla normativa vigente e, qualora rilevi comportamenti *contra legem*, informa senza indugio l'OdV.
2. Prima della data fissata per l'esame della bozza di bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione, la Presidenza attesta per iscritto all'OdV il rispetto delle prescrizioni di legge relative a eventuali ripartizioni di utili, accantonamenti su utili o distribuzione di riserve intervenuti nel corso dell'esercizio.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

1. Prima di attuare qualsiasi operazione sulle azioni, anche se l'ultimo bilancio regolarmente approvato mostra una idonea situazione patrimoniale, gli amministratori devono verificare che perdite avvenute in corso di esercizio non abbiano eroso il patrimonio disponibile, rendendo impossibile l'operazione di acquisto o sottoscrizione, se non a costo di intaccare la consistenza del capitale o delle riserve indisponibili.
2. L'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e, se del caso, le delibere conseguenti, inerenti l'approvazione delle operazioni richiamate, sono comunicati tempestivamente all'OdV, fornendo preventivamente ed a posteriori la giustificazione dell'operazione, sia sotto il profilo giuridico che economico; illustrando inoltre le modalità finanziarie di compimento delle operazioni stesse e, ove stimabile, l'effetto delle medesime sul patrimonio della eventuale controllante nonché sul patrimonio consolidato.

3. i soci che abbiano comunque sentore dell'intento da parte degli amministratori di effettuare discutibili operazioni sulle azioni sociali devono informare immediatamente l'OdV.

Operazioni in pregiudizio dei creditori

1. Nell'ipotesi di fusione e di scissione, i progetti di cui agli artt. 2501 *ter* e 2506 *bis* c.c., nonché la relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501 *quinquies* c.c. sono comunicati, all'atto della loro approvazione, all'OdV.
2. Tutte le transazioni di natura finanziaria conseguenti alle operazioni di cui al presente capo, nonché il rilascio di eventuali fidejussioni o impegni a pagare, sono effettuate sulla base di idonea documentazione che dimostri l'ottemperanza alle disposizioni di cui al punto che precede.

5.2 Formazione, approvazione e controllo del bilancio

La redazione del bilancio e dei relativi allegati compete al Consulente finanziario esterno che è responsabile dei seguenti processi operativi:

- aggiornamento del piano dei conti corredato da criteri esplicativi per ciascuna area di riferimento;
- elaborazione del calendario di chiusura del bilancio per quel che attiene alla data di chiusura dei periodi contabili, delle scritture contabili, nonché della data di predisposizione della bozza di bilancio e del bilancio definitivo;
- chiara e completa determinazione dei dati e delle notizie che ciascuna funzione deve fornire, dei criteri contabili per l'elaborazione dei dati e della tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- sottoscrizione di dichiarazione di veridicità delle informazioni di maggior rilievo da parte delle Direzioni interessate;
- elaborazione e consegna in tempo utile della bozza di bilancio al Presidente e, per suo tramite, al Consiglio di Amministrazione.

Per il processo di verifica ed aggiornamento del sistema e per il processo di formazione del bilancio di esercizio si osservano le seguenti prescrizioni:

- i) Processo di verifica, manutenzione ed aggiornamento del sistema in relazione alle esigenze comunicate dai Responsabili Operativi.

L'aggiornamento del sistema è attuato di concerto con i Responsabili Operativi o, in generale, con gli utenti diretti, conservando adeguata informazione al sistema delle modifiche apportate.

I Responsabili Operativi tengono informato l'OdV:

- sulle principali evoluzioni e sullo stato generale di aggiornamento del sistema e;
 - sulle eventuali anomalie individuate, anche in relazione alla possibilità che le stesse abbiano potuto causare significative distorsioni sulla veridicità, legittimità e correttezza dei dati rilevati;
- ii) processo di formazione del bilancio di esercizio e delle rendicontazioni trimestrali

In questo ambito rileva il rispetto sostanziale delle istruzioni emesse dal Presidente e dall'Amministratore Delegato, sia con riferimento generale all'attività di chiusura e di stima (*assessment*) del bilancio di verifica, che alle ipotesi specifiche relative a:

- Comunicazione dei dati e delle informazioni integrativi a quelli rilevati sistematicamente: è responsabilità di ciascun Responsabile Operativo

comunicare a integrazione del contenuto delle istruzioni generali, tutte le ulteriori informazioni e i dati necessari per una corretta rappresentazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

- Comunicazione dei dati con particolare riferimento alle aree soggette a stima: sulla base delle citate istruzioni di chiusura e a integrazione delle stesse, è compito di ciascun Responsabile Operativo attuare un processo di stima relativamente ad attività, a passività correnti o latenti, ed a ogni altra situazione che possa dare luogo ad un rischio anche solo potenziale per la Poliedra Progetti Integrati S.p.a. e comunicarne gli esiti e ogni altra informazione necessaria. Di ogni processo di stima viene conservato adeguato supporto documentale, che consenta di ripercorrere l'*iter* di valutazione e le conclusioni raggiunte.
- Predisposizione dei prospetti contabili, della nota integrativa e degli allegati relativi: è responsabilità del Consulente finanziario esterno, sulla base delle risultanze contabili, delle scritture di assestamento, dei dati e delle informazioni di cui ai punti precedenti, predisporre la bozza di stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e relativi allegati, secondo i principi contabili di riferimento. Spetta al Presidente discutere con il Collegio Sindacale ogni eventuale problematica relativa al bilancio ed alla applicazione di corretti principi contabili. Il Presidente informa tempestivamente per iscritto l'OdV di ogni contestazione che possa sorgere, sia da parte del revisore che da parte del collegio sindacale.

5.3 Controllo dei Soci e del Collegio Sindacale

Ai fini della prevenzione del reato di "Impedito controllo" di cui all'art. 2625 c.c., in relazione al potere riconosciuto in capo ai soci ed agli Organi Sociali, si osservano i seguenti principi:

- tutte le notizie e le consultazioni richieste a norma dell'art. 2476 c.c. sono indirizzate dai soci alla Segreteria del Consiglio di Amministrazione, che provvede ad informare della richiesta anche il Presidente, l'Amministratore Delegato e l'OdV;
- il Collegio Sindacale che, nello svolgimento della propria attività, ravvisi un comportamento censurabile ai sensi dell'art. 2625 c.c., provvede ad informarne senza indugio l'OdV ed il Consiglio di Amministrazione.

6. I controlli dell'OdV

6.1. I responsabili interni

Per quanto attiene la funzione e la nomina dei Responsabili Interni, si rinvia al contenuto del paragrafo 6.1 della Prima Sezione della presente Parte Speciale.

6.2 Attività ispettiva e di impulso

Per quanto attiene lo svolgimento delle funzioni ispettive e di impulso dell'OdV, si rinvia al contenuto del paragrafo 6.2 della Prima Sezione della presente Parte Speciale.

PARTE SPECIALE E

**Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza
illecita, nonché autoriciclaggio**

1. **Le fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**

Il D.Lgs. n. 231/2007 ha recepito la Terza Direttiva Comunitaria Antiriciclaggio ed ha introdotto nuove regole per rafforzare la lotta al riciclaggio di denaro sporco ed al finanziamento del terrorismo.

L'obiettivo della norma è la protezione dell'integrità dei sistemi finanziari ed economici, ed indirettamente la protezione della stabilità dei medesimi.

Tali misure si riflettono anche all'interno del sistema della responsabilità amministrativa degli enti delineato dal Decreto, attraverso l'introduzione dell'articolo 25 octies.

Tuttavia, ad esclusione del reato di ricettazione, di cui meglio si dirà in seguito, si tratta di fattispecie criminose già contemplate dalla Legge n. 146/2006, con riguardo ai c.d. reati transnazionali. Tali ipotesi, però, rilevavano solo se commessi in un contesto "transnazionale". Precedentemente alla entrata in vigore del D.Lgs. n. 231/2007, veniva cioè impegnata la diretta responsabilità dell'ente allorquando i reati di riciclaggio o di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, venissero realizzati con le seguenti caratteristiche:

- coinvolgimento nel reato di un gruppo criminale organizzato;
- presenza dei caratteri di transnazionalità (elencati dall'art. 3 Legge n. 146/2007);
- reato commesso nel prevalente interesse o vantaggio della società o dell'ente.

Ora, invece, le medesime fattispecie rilevano ai fini della responsabilità dell'ente anche se slegate dal contesto transnazionale.

Tali condotte vengono dunque prese in considerazione sotto il profilo puramente economico, senza riferimento al luogo di commissione del delitto.

L'art. 3, comma 5, lett. a) della L. n. 186/2014 ha introdotto l'art. 648-ter.1 del codice penale rubricato "Autoriciclaggio". Tale norma punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Le fattispecie criminose che assumono rilievo sono quindi le seguenti:

Art. 648 c.p. Ricettazione

1 Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, e' punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

2. La pena e' della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

3. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non e' imputabile o non e' punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 648-bis c.p. Riciclaggio

1. *Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.*
2. *La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*
3. *La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*
4. *Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 c.p..*

Art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

1. *Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro*
2. *La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*
3. *La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.*
4. *Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 c.p..*

648-ter.1 c.p. Autoriciclaggio.

1. *Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*
2. *Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*
3. *Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.*
4. *Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.*
5. *La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.*

6. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

7. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Con riguardo al reato di ricettazione, si precisa che:

- presupposto del reato è che anteriormente ad esso sia stato commesso un altro delitto, al quale però il ricettatore non abbia partecipato in nessuna delle forme in cui può configurarsi il concorso di persone nel reato;
- la condotta consiste nell'acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto, ovvero nell'intromettersi per farli acquistare, ricevere od occultare; acquistare significa comprare, ricevere significa entrare in possesso a qualsiasi titolo che non sia la compravendita, occultare significa nascondere la cosa dopo averla avuta e l'intromissione consiste in una vera e propria attività di mediazione;
- il reato di ricettazione non è un reato proprio, di talché soggetto attivo della ricettazione può essere chiunque, escluso l'autore o il compartecipe del delitto presupposto e, naturalmente, la vittima di tale reato precedente;
- l'elemento psicologico del reato è costituito dalla coscienza e volontà di compiere il fatto materiale, accompagnata dalla consapevolezza della provenienza della cosa da un delitto e dal fine di procurare a sé o ad altri un profitto;
- il tentativo (art. 56 segg. c.p.) è senz'altro configurabile;
- lo scopo del Legislatore è di impedire che, verificatosi un delitto, persone diverse da coloro che lo hanno commesso o hanno concorso a commetterlo si interessino delle cose provenienti dal delitto medesimo per trarne vantaggio.

Con riguardo al reato di riciclaggio, si precisa che:

- il soggetto attivo del reato può essere chiunque non abbia concorso nel reato presupposto; per reato presupposto s'intende qualunque delitto non colposo;
- la condotta del reato di riciclaggio si integra attraverso le modalità di sostituzione e trasferimento di denaro od altre utilità provenienti da attività illecite, ovvero con il compimento di operazioni idonee ad ostacolarne l'identificazione o la provenienza;
- per "sostituzione" si intende rimpiazzare denaro beni od altre utilità "sporche", e cioè con caratteristiche tali da far risalire alla loro origine illecita, con denaro, beni ed altre utilità "puliti";
- il concetto di "trasferimento" ricomprende tutte quelle condotte che gli intermediari, a conoscenza della provenienza delittuosa dei beni, effettuano per renderne più difficile l'identificazione; tali condotte sono riconducibili essenzialmente al trasporto, ovvero alla realizzazione di una forma di ripulitura di capitali illeciti attraverso strumenti negoziali o più in generale attraverso altre forme giuridiche;
- la condotta residuale di "compimento di altre operazioni" ricomprende invece tutte le altre operazioni finalizzate alla ripulitura di capitali illeciti;
- ai fini della realizzazione del delitto di riciclaggio non è necessario che le somme di denaro provengano direttamente da delitto, ma è sufficiente anche una provenienza mediata, purché l'agente sia consapevole di tale provenienza;
- il dolo dell'agente in ordine alla provenienza dei beni da determinati delitti può essere desunta da qualsiasi elemento e sussiste quando gli indizi in proposito siano così gravi ed univoci da autorizzare la logica conclusione della certezza che

i beni ricevuti per la sostituzione siano di derivazione delittuosa specifica anche mediata;

- il delitto di riciclaggio si pone in rapporto di specialità rispetto quello di ricettazione, in quanto entrambi richiedono sul piano soggettivo la consapevolezza dell'origine delittuosa dell'oggetto materiale, ma solo il primo richiede anche la volontà di occultare tale origine;

La condotta del reato di riciclaggio è descritta dall'art. 648 bis c.p., al quale fa riferimento espresso anche il D.Lgs. n. 231/2007; la direttiva antiriciclaggio non ha dunque modificato la fattispecie, ma l'art. 2 dello stesso decreto, in conformità ai principi direttivi, specifica che:

“1. Ai soli fini del presente decreto (il D.Lgs. 231/2007, n.d.r.) le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:

a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività' criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività' criminosa o da una partecipazione a tale attività;

c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività' criminosa o da una partecipazione a tale attività;

d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

2. Il riciclaggio e' considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo.

3. La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui al comma 1, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive”.

La precedente elencazione legislativa è importante punto di riferimento quale traccia esemplificativa di condotte potenzialmente rilevanti quali indici del rischio riciclaggio.

Con riguardo al reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, si precisa che:

- si tratta di una fattispecie residuale rispetto ai reati di ricettazione e riciclaggio;
- soggetto attivo del reato può essere, come per la ricettazione e il riciclaggio, chiunque non sia stato concorrente nel reato presupposto;
- l'impiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita hanno come presupposto l'esclusione del concorso nel reato da cui il denaro i beni e le utilità derivano;
- la condotta di impiego di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto in attività economiche e finanziarie comprende ogni forma di utilizzazione dei capitali illeciti in attività economiche e finanziarie, a prescindere da qualsiasi obiettivo o risultato utile per l'agente;
- il termine “impiego” va inteso in senso restrittivo, quale sinonimo di “investimento”;
- il momento di consumazione del reato coincide con l'impiego del denaro beni e altre attività in attività economiche e finanziarie;

- il dolo è generico, cioè sufficiente che colui che impiega il denaro, i beni o le altre attività sia consapevole che questi provengono da un delitto.

Con riguardo al reato di autoriciclaggio si precisa che:

- consiste nel reimpiegare, occultando origine e utilizzo, denaro o beni derivanti da un reato commesso in precedenza;
- a differenza del «normale riciclaggio», che presuppone l'intervento di un soggetto terzo che appunto ricicla il bene o il denaro, nel reato di autoriciclaggio, i due reati, quello presupposto di base e quello di riciclaggio, vengono compiuti dallo stesso soggetto;
- il richiamo fatto dalla norma alla necessità che la condotta di autoriciclaggio sia concretamente idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, del bene o delle altre utilità costituisce un freno ad una possibile interpretazione generalizzata della norma che potrebbe assegnare rilevanza penale alla semplice modalità di sostituzione, trasferimento o impiego di beni e/o denaro;
- il comma 4 prevede una scriminante in quanto non rilevano ai fini della punibilità del reato di autoriciclaggio le ipotesi di destinazione "*alla mera utilizzazione o al godimento personale*" dei proventi del primo reato;
- il comma 5 prevede invece un aumento della pena laddove i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale.

2. Funzione della Parte Speciale – Quinta Sezione

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai componenti gli Organi Sociali e dai Dipendenti di Poliedra S.p.a., nonché dai suoi Consulenti e Partner come già definiti nella Parte Generale.

Nell'ambito dei Processi Sensibili tutti i destinatari del Modello, come sopra individuati, debbono adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello stesso al fine di prevenire il verificarsi dei Reati considerati in questa Sezione.

Nello specifico, la presente Sezione della Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che i Dipendenti, i Consulenti e Partner di Poliedra Progetti Integrati S.p.a. sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le necessarie attività di controllo, monitoraggio e verifica.

3. Processi Sensibili nell'ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

All'esito dell'attività di individuazione delle aree a rischio di commissione reati, svolta ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 231/2001, sono emersi i seguenti Processi Sensibili.

Occorre, peraltro, in primo luogo precisare che Poliedra Progetti Integrati S.p.a. non rientra tra i destinatari degli specifici obblighi antiriciclaggio introdotti dal citato D.Lgs. 231/2007. Tali soggetti sono espressamente individuati negli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 del provvedimento nelle seguenti categorie di operatori:

- intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria;
- professionisti;
- revisori contabili;
- "altri soggetti".

Dall'elenco si evince che gli obblighi antiriciclaggio devono essere osservati non soltanto dai soggetti che svolgono propriamente un'attività finanziaria, bensì anche da figure professionali di per sé estranee al settore finanziario, ma che per effetto della propria attività abituale sono esposti alle problematiche inerenti gli illeciti finanziari.

E' stato dunque necessario analizzare ciascuna categoria individuata dalla norma per comprendere se la Società potesse ritenersi inclusa tra i destinatari.

L'articolo 11 del D.Lgs. 231/2007 elenca i soggetti e le attività che formano la categoria degli "intermediari finanziari", ne definisce le modalità di condotta e le procedure che devono essere seguite nel rispetto degli obblighi previsti dal decreto. Poiché è pacifico che Poliedra Progetti Integrati S.p.a. non rientra in tale categoria, occorre analizzare se possa viceversa rientrare tra i "professionisti" di cui all'articolo 12.

La norma precisa che fanno parte di tale classe:

- a) i soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali, nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo dei consulenti del lavoro;
- b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi;
- c) i notai e gli avvocati;
- d) i prestatori di servizi relativi a società e trust ad esclusione dei soggetti indicati dalle lettere a), b) e c).

Dunque il gruppo dei professionisti comprende ragionieri e periti commerciali, dottori commercialisti, consulenti del lavoro, notai, avvocati.

Ma in riferimento all'attività commerciale esercitata da Poliedra S.p.a., si deve ritenere che questa non sia inquadrabile neppure in tale categoria.

L'articolo 13 descrive poi i revisori legali dei conti, di cui fanno parte le società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del T.U.F., ed i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali dei conti.

Infine l'articolo 14 indica che si intendono "altri soggetti" gli operatori che, con il possesso di licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, svolgono le attività di:

- a) recupero crediti per conto terzi;
- b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate;
- c) autotrasportatori di cose per conto di terzi;
- d) gestione di case da gioco;
- e) offerta attraverso la rete internet e altre reti telematiche di giochi, scommesse o concorsi con vincite in denaro;
- f) agenzie di affari in mediazione.

Dovendosi intendere tassativo l'elenco dei soggetti appartenenti alle categorie citate, Poliedra Progetti Integrati S.p.a. non è compresa tra i destinatari della normativa in esame. Di talché la Società non è tenuta al rispetto degli obblighi di "adeguata verifica" della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione della documentazione, di controllo interno, di valutazione e gestione del rischio di garanzia, al fine prevenire ed impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Le aree di rischio sono dunque limitate a quegli ambiti della attività aziendale esposte alla possibilità di ricevere denaro, beni, ed altre utilità da soggetti terzi, nonché alla fase di gestione delle risorse finanziarie.

Sulla scorta di tale premessa interpretativa, possono essere considerati Processi Sensibili:

- a) la cessione verso corrispettivo di beni e servizi;
- b) l'approvvigionamento di beni e servizi;
- c) la gestione dei flussi finanziari.

Nel momento in cui la Società viene in contatto con soggetti terzi, occorre infatti adottare tutte le misure necessarie ad evitare:

- a) che i clienti della Società possano pagare il corrispettivo di beni e/o servizi forniti da Poliedra S.p.a. con denaro, o altra utilità di provenienza illecita;
- b) che i beni, o altre utilità, acquistati da Poliedra S.p.a. per lo svolgimento della propria attività siano di provenienza illecita.

Inoltre, il D.Lgs. 231/2001 conferisce autonomo rilievo all'attività di gestione delle risorse finanziarie, nel presupposto implicito che la stessa costituisca il mezzo attraverso il quale possono trovare realizzazione diverse fattispecie criminose, e ciò vale *a fortiori* per i reati oggetto della presente Sezione.

4. Regole generali

Nella presente Sezione si delineano gli specifici obblighi che devono essere rispettati dai componenti degli Organi Sociali, Dipendenti, Consulenti e Partner, in riferimento alla normativa sulla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

I soggetti summenzionati devono conoscere e rispettare:

- 1) il Codice Etico;
- 2) la documentazione inerente la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa della società, ed il sistema di controllo della gestione;
- 3) in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

E' fatto inoltre obbligo di:

- osservare tutti i regolamenti, i protocolli e le procedure che disciplinano l'attività aziendale, con riferimento all'approvvigionamento e/o la cessione di beni, servizi e lavori, nonché con riferimento alle modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- effettuare nella instaurazione di rapporti commerciali, attivi o passivi, tutte le verifiche richieste da regolamenti, protocolli e procedure che disciplinano l'attività aziendale, o che appaiono comunque opportune in ragione delle caratteristiche soggettive del soggetto terzo con cui la Società venga in contatto, e delle caratteristiche oggettive della prestazione oggetto del rapporto negoziale.

La presente Sezione della Parte Speciale prevede, inoltre, l'espresso divieto di:

- effettuare o ricevere pagamenti in contanti, salvo che si tratti di somme di modico valore, o di acquisti urgenti, che non possano essere preventivati;
- acquistare beni o servizi verso un corrispettivo palesemente inferiore al valore di mercato di tali beni o servizi, senza avere prima effettuato le necessarie verifiche sulla provenienza.

Per quanto riguarda in generale i su descritti Processi Sensibili, dovranno inoltre essere rispettati i seguenti principi:

- ai Dipendenti, ai membri degli organi sociali, ai collaboratori esterni, ai Consulenti e ai *Partner* che intrattengono rapporti negoziali per conto di Poliedra S.p.a. con soggetti terzi deve essere formalmente conferita una delega in tal senso (con apposita procura scritta, qualora debbano essere compiuti atti idonei ad impegnare la Società);
- di qualunque criticità o indizio tale da fare anche solo presumere o ipotizzare la provenienza illecita dei beni o servizi oggetto del rapporto negoziale deve essere informato l'Organismo di Vigilanza con nota scritta;
- i contratti con clienti, fornitori e *Partner* devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
- i fornitori devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo la specifica procedura;
- in occasione della stipulazione di contratti con clienti e fornitori, questi ultimi devono dichiarare: di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001; di impegnarsi al rispetto del Decreto; se siano mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati;
- nei contratti con clienti e fornitori deve essere contenuta un'apposita clausola che regoli le conseguenze in caso di commissione di fatti rilevanti ai sensi del Decreto (es. clausola risolutiva espressa, penale).

5. Procedure specifiche

5.1 Procedure specifiche generalmente applicabili

Approvvigionamento di beni, servizi e lavori

La società ha previsto una specifica procedura per la “Gestione Acquisti e valutazione dei fornitori” idonea a garantire che le suddette attività siano pianificate, documentate, verificate e gestite in modo da garantire che siano soddisfatti i requisiti specificati, relativamente alle attività di:

- scelta e valutazione dei fornitori;
- definizione del fabbisogno di risorse materiali ed umane e del relativo approvvigionamento;
- controllo dei prodotti / servizi ricevuti.

La suddetta procedura si applica a tutti gli approvvigionamenti di prodotti o servizi che influiscono sulla qualità finale del servizio erogato da Poliedra Progetti Integrati S.p.a. sia di carattere generale sia relativi ad una commessa a ricavo dell'azienda.

La responsabilità di verifica della procedura compete alla Responsabile Qualità/Accreditamento, mentre la Direzione ne approva il documento.

La Responsabile Marketing e Commerciale è responsabile dell'autorizzazione di importi relativi ai fornitori diversi da quelli stabiliti all'interno dell'elenco fornitori qualificati presente in rete, mentre la Responsabile Amministrazione e Finanza (RAF) è responsabile della gestione dell'intero **processo**^[EB1].

L'attività operativa dell'approvvigionamento e della gestione dei fornitori può essere sintetizzata nei seguenti macro punti:

- valutazione selezione e qualifica dei fornitori;
- rivalutazione periodica dei fornitori;
- gestione dei fornitori in caso di outsourcing;
- Gestione del fabbisogno ed Emissione degli ordini d'acquisto
- verifica dei prodotti/servizio approvvigionati.

Il processo di qualificazione si applica per tutti i fornitori che hanno influenza sulla qualità del prodotto/servizio erogato, che per Poliedra S.p.A. sono consulenti, docenti, fornitori di servizi informatici o di impatto sul business aziendale.

I criteri relativi alla qualificazione iniziale dei fornitori utilizzati sono solitamente:

- la serietà professionale, l'affidabilità e la correttezza commerciale
- la validità del prodotto/servizio anche sulla base dei risultati di forniture precedenti;
- eventuali **referenze**^[EB2]
- i CV , eventuali documenti di presentazione

Generalmente la qualificazione del fornitore viene effettuata dal Project Manager (PM) della commessa di riferimento sotto la supervisione della Direzione di competenza. Per i docenti la qualificazione è gestita da risorse accreditate presso la Regione Piemonte per la certificazione delle competenze.

I fornitori qualificati di Poliedra sono gestiti all'interno del Sistema Gestionale Wally adottato da Poliedra S.p.A.

Poliedra S.p.a. rivaluta periodicamente i fornitori qualificati verificando il mantenimento del livello qualitativo del prodotto/servizio fornito sia attraverso le verifiche effettuate dal

PM al termine di ogni commessa o dai Coordinatori Didattici al termine di un Piano Formativo attraverso la compilazione di apposite check-list.

La valutazione è espressa in decimi. Poliedra progetti integrati S.p.A. considera l'IV=6 un risultato sufficiente. (iv= 7 equivale all'IV 70% richiesto dal MOS)

I dati caricati on line vengono archiviati in un data-base e processati in un report che viene predisposto annualmente dalla consulente Daniela Robasto (UNIPR) ed inviato alla DIR e a RSG. Tale valutazione rappresenta un input del Riesame della Direzione.

Per i consulenti viene utilizzata una check-list che porta all'identificazione di un IV in %. Se l'IV è $\geq 70\%$ il consulente si ritiene qualificato. Se l'IV è $< 70\%$ RSG valuta caso per caso con la DIR.

Poliedra S.p.a. ha fondamentalmente 2 tipologie di fornitori in outsourcing: docenti e consulenti.

In questi casi la funzione acquisti, su indicazione dei PM, predispone un documento integrativo ("Regolamento docenti") allegato all'ordine standard nel caso di docenti, oppure personalizza ed arricchisce di requisiti l'ordine, nel caso di consulenti.

Nei documenti contrattuali viene specificato il grado di ripartizione del controllo e le modalità di tale controllo sul processo affidato all'esterno.

Il modulo "richiesta di acquisto" o il modulo "richiesta consulenza/docenza" vengono predisposti attraverso il Sistema Gestionale Wally ogni qualvolta si renda necessario effettuare un acquisto di beni o di servizi dal PM di commessa in generale e dal Coordinatore Didattico per i docenti. Il modulo viene poi sottoposto al visto del responsabile Amministrazione e Finanza (RAF) e successivamente alla firma della Direzione di competenza.

Il modulo con tutte le autorizzazioni viene inviato alla funzione acquisti che provvede alla predisposizione dell'ordine di acquisto .

Prima dell'emissione, l'Ordine viene firmato dalla Direzione di competenza per la verifica e approvazione prima dell'inoltro al fornitore. L'ordine emesso viene conservato in copia presso l'ufficio amministrativo in appositi dossier.

Il Controllo del prodotto fornito, per quanto riguarda i materiali approvvigionati, prevede:

- la valutazione della corrispondenza fra consegnato e documento di trasporto attraverso il visto e la firma del ricevente sulla Bolla di Consegna o documento equivalente;
- la valutazione della corrispondenza fra quanto consegnato e quanto ordinato, attraverso la verifica con l'ordine da parte dell'Amministrazione ovvero l'emissione eventuale di un Reclamo Fornitore o Rapporto di Non Conformità in caso di NC riscontrate;
- la valutazione della puntualità della consegna;
- la valutazione della funzionalità del prodotto consegnato.

Cessione beni e servizi

Parimenti, a ciascun cliente deve essere attribuita una specifica posizione nel sistema informatico (cd "anagrafica"), previa verifica dei necessari requisiti soggettivi, sotto il profilo della affidabilità ai fini del Decreto.

Sono requisiti di ordine generale del cliente:

1. la correntezza, intesa come esistenza e capacità di agire del soggetto fisico o giuridico, e l'esistenza a suo carico dello stato di liquidazione, o di procedure concorsuali, di divieti di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ovvero di un procedimento volto a determinare l'insorgenza di tali situazioni;
2. l'assenza a carico di amministratori ed institori, soci, responsabili tecnici della fornitura, di sentenze di condanna passate in giudicato ovvero di patteggiamento per reati che incidano sulla moralità o sulla condotta professionale, o comunque connessi allo svolgimento di attività di criminalità organizzata o di riciclaggio; si considera sempre incidente sulla moralità e condotta professionale la commissione dei reati contemplati dal Decreto;
3. l'assenza a carico dell'impresa di sanzioni per responsabilità amministrativa da reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
4. l'assenza di misure interdittive antimafia;
5. la sussistenza delle autorizzazioni di legge per la costituzione e/o l'esercizio delle attività;
6. lo svolgimento da parte del cliente di attività effettiva corrispondente all'oggetto sociale, e la corrispondenza all'oggetto sociale del contenuto dei rapporti negoziali tra il fornitore e la Società.

I Responsabili Operativi coinvolti nei processi che comportano rapporti commerciali con interlocutori contrattuali esterni esercitano, nel corso delle attività operative ed in relazione alle responsabilità assegnate, adeguati controlli interni orientati:

- a) all'identificazione dei rischi connessi alle operazioni svolte (violazione di normative aziendali, inefficienze di processo, commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto, *etc*);
- b) all'adozione di misure idonee a mitigare i rischi rilevati;
- c) alla verifica dell'efficacia dei controlli, ed al loro eventuale aggiornamento;
- d) alla segnalazione alle competenti funzioni aziendali, ed all'Organismo di Vigilanza, di eventuali criticità dei processi per le quali si rendano necessari interventi correttivi che esulano dai poteri assegnati.

Ciascuna delle suddette fasi deve essere adeguatamente documentata.

L'attività di identificazione dei rischi dovrà essere calibrata in relazione alle seguenti variabili:

1. tipologia di cliente (da valutare in considerazione alla natura giuridica del soggetto, alla eventuale soggezione del medesimo a controlli da parte di *Authorities*, CONSOB, Banca d'Italia, o altri enti pubblici, alla tipologia di attività svolta, al comportamento del cliente, all'area geografica di residenza o di sede della persona giuridica cliente);
2. tipologia di operazione (rapporto continuativo o singola prestazione professionale, modalità di svolgimento, esatta determinazione dell'ammontare della prestazione, termine temporale);
3. profilo della ragionevolezza dell'operazione in rapporto al tipo di attività svolta dal cliente, e all'area geografica di destinazione del prodotto oggetto dell'operazione.

Gestione delle risorse finanziarie

Le attività della tesoreria sono gestite nel rispetto delle procedure definite nell'ambito della politica finanziaria della Società. Poliedra S.p.a. adotta una contabilità industriale per commessa.

In particolare si evidenzia l'impossibilità per Poliedra Progetti Integrati S.p.a. di compiere operazioni speculative. Gli impieghi devono rispettare le disposizioni del Consiglio di Amministrazione.

I flussi finanziari possono derivare da:

- processi del ciclo passivo, come momento terminale degli approvvigionamenti;
- processi del ciclo attivo, come momento terminale delle:
 - o vendite di prodotti/servizi
 - o acquisizione di introiti di altra natura;
 - o operazione sul capitale sociale;
 - o altro.

Pagamenti

Avvengono mediante ordine di bonifico dato alla banca su cui esiste il conto corrente bancario aziendale.

L'attività della "piccola cassa" è regolata da specifiche procedure.

In generale, ogni pagamento deve essere sempre controfirmato dal procuratore come disposto dal CdA.

I pagamenti possono avvenire con:

- denaro contante: solo in caso di pagamenti tramite bollettino postale di modesta entità, anticipi e conguagli spese viaggio, rimborso carburante ovvero rimborso delle spese sostenute dalla piccola cassa, secondo le procedure esistenti;
- assegni bancari: l'utilizzo di tale modalità è demandato all'Amministratore Delegato e/o al Procuratore
- assegni circolari: su espressa richiesta del gestore rispettando le regole già viste per assegno bancario;
- bonifici: nella generalità dei casi;
- RID: limitate a ipotesi specifiche ed autorizzate, secondo le usuali procedure aziendali, sulla base della richiesta del relativo servizio.

Nei casi in cui sia indispensabile acquisire beni o servizi tramite internet (pagamento hotel, viaggi), viene di norma utilizzata la carta di credito aziendale.

Soggetti abilitati

I soggetti abilitati ad effettuare operazioni bancarie sono, come da specifiche disposte dal Consiglio di Amministrazione, in firma disgiunta i seguenti soggetti (in virtù dei poteri conferiti dal Consiglio stesso o di apposita procura):

- il Presidente del Cda;
- l'Amministratore Delegato;
- il Procuratore.

La tesoreria verifica quotidianamente la regolarità della movimentazione del conto corrente.

Incassi

Nella generalità dei casi avvengono tramite bonifici. In questa ipotesi la tesoreria giornalmente provvede a reperire, tramite *home banking*, i movimenti bancari del giorno

precedente, con la relativa valuta. Apposite procedure informatiche consentono di registrare in contabilità i dati predetti.

Con tale passaggio si determina la registrazione con il sistema gestionale aziendale degli incassi, necessaria per l'allocazione delle fatture dei singoli clienti.

L'allocazione viene effettuata secondo le indicazioni del Cliente.

6. I controlli dell'OdV

6.1. I responsabili interni

Per quanto attiene la funzione e la nomina dei Responsabili Interni, si rinvia al contenuto del paragrafo 6.1 della Prima Sezione della presente Parte Speciale.

6.2 Attività ispettiva e di impulso

Per quanto attiene lo svolgimento delle funzioni ispettive e di impulso dell'OdV, si rinvia al contenuto del paragrafo 6.2 della Prima Sezione della presente Parte Speciale.

PARTE SPECIALE – Sesta Sezione

Reati informatici e trattamento illecito di dati

Le fattispecie dei reati informatici e del trattamento illecito di dati

L'articolo 7, Legge n. 48 del 18 marzo 2008 ("Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2008) ha novellato il D.Lgs. 231/2001 inserendo nel novero dei reati-presupposto i delitti informatici, e conseguenti a trattamento illecito di dati.

In particolare, la predetta legge ha introdotto all'interno del Decreto l'art. 24 bis il quale dispone:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

La disposizione in esame:

- recepisce tra i Reati l'art. 491-bis c.p. che, a sua volta, estende le ipotesi di falsità in atti di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III c.p. a tutte le fattispecie delittuose in cui una o più delle suddette falsità abbiano ad oggetto un cd. "documento informatico";
- introduce all'interno del D.Lgs. 231/2001 alcune ipotesi di reato in materia di criminalità informatica, in parte già disciplinate dal codice penale.

Prima della ratifica della Convenzione di Budapest, il D.Lgs. 231/2001 conosceva, quale reato c.d. informatico, presupposto per la responsabilità dell'ente, unicamente la fattispecie descritta dall'art. 640-ter del codice penale (frode informatica), qualora commessa "in danno dello Stato o di un Ente Pubblico" (art. 24).

Motivo di tale integrazione normativa è da ravvisarsi nell'esigenza di introdurre forme di responsabilità per le persone giuridiche, in riferimento alla commissione di alcuni dei reati informatici più gravi, anche nel caso in cui soggetto passivo non sia una Pubblica Amministrazione.

Le fattispecie inerenti i reati descritti nella presente Sezione della Parte Speciale sono state introdotte per la prima volta nel codice penale con l'approvazione della Legge n. 547/1993 (con specifico riferimento agli articoli 3, 4, 6 e 9).

Da ultimo, proprio la sopra citata Legge n. 48/2008, nell'inserire le predette fattispecie nel novero dei Reati, ha provveduto, da una parte, a modificare gli articoli 615-quinquies e 635-bis c.p. e, dall'altra, ad introdurre nuove fattispecie in materia, quali quelle previste dall'articolo 640-quinquies c.p. e dagli articoli 635-ter e 635-quater.

Di seguito si riportano le norme contenute nel codice penale disciplinanti i reati individuati.

Art. 491-bis c.p. Documenti informatici

1. Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Con riferimento all'art. 491-bis c.p. occorre precisare che per "documento informatico" deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, 1° co., lett. p, D.Lgs. n. 82 del 2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale").

A seguito della novella, la definizione di cui sopra si sostituisce a quella precedentemente disciplinata dall'art. 491-bis c.p., secondo periodo, c.p., il quale stabiliva che: "per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli".

Sganciando la nozione di "documento" da quella di "supporto", si è determinata una maggiore chiarezza sul piano concettuale, in quanto l'assimilazione tra documento e supporto rischiava di attribuire al documento informatico una pretesa dimensione materiale dalla quale esso, in realtà, prescindeva.

In merito all'efficacia probatoria (art. 21 del "codice dell'amministrazione digitale") che il documento informatico deve possedere per essere ritenuto tale, va sottolineato che:

- esso deve essere sottoscritto con firma elettronica potendo, in caso contrario, soddisfare al più il requisito legale della forma scritta, a discrezione del giudice;
- anche quando è munito di una firma elettronica "semplice" (cioè non qualificata), potrebbe non avere efficacia probatoria, dipendendo tale effetto dalla decisione assunta dal giudice nel singolo caso concreto, una volta valutati parametri quali ad esempio le caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immutabilità del documento informatico.

Pertanto, nel caso in cui il documento informatico non possieda alcuna efficacia probatoria non si configureranno le fattispecie delittuose indicate nel ricordato Capo III del codice penale.

Operando un rinvio a quanto si dirà *infra* in relazione alle singole fattispecie di "Computer Crimes" da ultimo introdotte nel Decreto, appare evidente come l'inserimento dell'art. 491-bis c.p. tra i reati presupposto renda necessaria una sommaria analisi delle ipotesi delittuose di cui al Capo III ("Della falsità in atti") del Titolo VII ("Dei delitti contro la fede pubblica") del Libro II del codice penale.

Ebbene, per meglio comprendere la categoria dei reati di falso, risulta di primaria importanza la distinzione tra "falso materiale" e "falso ideologico".

Entrambi i concetti fanno leva sulle nozioni di "genuinità" e "veridicità" del documento:

- un documento è "genuino" se sussiste concordanza tra l'autore reale e l'autore apparente e se, una volta formato in via definitiva, non ha subito alterazioni;
- un documento è "veridico" se, oltre ad essere genuino in quanto compilato dall'autore apparente, attesta cose conformi al vero.

Pertanto:

- il "falso materiale" si verifica in presenza di una condotta che esclude la genuinità dell'atto (ad esempio perché quest'ultimo è stato contraffatto, ossia compilato da

persona diversa da quella all'apparenza autrice dello stesso, ovvero alterato, vale a dire modificato in epoca successiva rispetto alla sua definitiva formazione);

- il “*falso ideologico*” si verifica allorché un documento attesta fatti non conformi al vero.

Giungendo all'esame delle singole fattispecie:

A. FALSITÀ IN ATTI

A.1. Falsità materiali commesse da un pubblico ufficiale in atti pubblici, certificati, autorizzazioni amministrative, copie autentiche di atti pubblici o in attestati sul contenuto di atti.

Si tratta di reati propri, in quanto il soggetto attivo è un pubblico ufficiale con il quale, tuttavia, potrà concorrere un soggetto non qualificato in qualità di autore materiale del delitto o di istigatore dell'altrui proposito delittuoso. Il bene tutelato è la “Fede Pubblica” intesa come fiducia della collettività nella veridicità e genuinità di determinati oggetti, simboli e forme esteriori. I delitti in esame sono procedibili d'ufficio, sono puniti a titolo di dolo generico ed è configurabile il tentativo.

Art. 476 c.p. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

1. Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

Art. 477 c.p. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative

1. Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 478 c.p. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti

1. Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

2. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.

3. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

A.2. Falsità materiali commesse da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni, in atti pubblici e documenti ad essi assimilabili.

L'elemento di differenziazione rispetto alle ipotesi precedenti consiste nel soggetto attivo in quanto autore del falso è il privato, cui la legge espressamente equipara il Pubblico Ufficiale che agisce fuori dall'esercizio delle sue funzioni.

La procedibilità è d'ufficio, l'elemento soggettivo è il dolo generico ed è configurabile il tentativo.

Art. 482 c.p. Falsità materiale commessa dal privato

1. Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

A.3. Falsità materiali commesse da un incaricato di pubblico servizio in atti pubblici e documenti ad essi assimilabili.

Art. 493 c.p. Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico

1. Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio, relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

A.4. Falsità materiali in scrittura privata.

Art. 485 c.p. Falsità in scrittura privata

1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.

Art. 486 c.p. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato

1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito.

A.5. Falsità ideologiche in documenti pubblici commesse da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un privato.

Si tratta di reati procedibili d'ufficio e di reati propri (tranne la fattispecie di cui all'art. 483 c.p. che può essere commessa da "Chiunque").

La differenza tra gli atti pubblici di cui all'art. 479 c.p. e i certificati o autorizzazioni amministrative ex art. 480 c.p. consiste in ciò: nei primi i fatti sono attestati come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale; nei secondi essi sono attestati come conosciuti dal pubblico ufficiale.

Data la natura istantanea dei reati si opta per l'inammissibilità del tentativo. Il dolo è generico.

Tali ipotesi delittuose variano in funzione del soggetto agente, nonché del bene oggetto della condotta, suddividendosi così secondo la seguente elencazione:

5.1) falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, certificati o autorizzazioni amministrative:

Art. 479 c.p. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

1. Il pubblico ufficiale che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.

Art. 480 c.p. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative

1. Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

5.2) falsità ideologica commessa dal privato:

Art. 483 c.p. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico

1. Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

2. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

5.3) falsità commessa da un incaricato di pubblico servizio:

Art. 493 c.p. Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico

1. Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio, relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

5.4) falsità afferente a documenti di rilevanza pubblica:

Art. 481 c.p. Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità

1. Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 51 a 516 euro.

2. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

5.5) falsità concernenti registri e notificazioni:

Art. 484 c.p. Falsità in registri e notificazioni

1. Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309 euro.

A.6. Uso di atto falso (qualora l'autore materiale non sia precedentemente concorso nella falsificazione del documento).

Presupposto del reato è l'avvenuta realizzazione di un reato di falso al quale l'agente non abbia partecipato, neanche prestando un contributo morale.

Soggetto attivo, quindi, potrà essere chiunque, purché non sia concorrente nel delitto di falso.

Il delitto è punito a titolo di dolo generico nell'ipotesi di uso di un atto pubblico falso. È necessario il dolo specifico, invece, nel caso di uso di scrittura privata falsa. Il tentativo non è configurabile.

Art. 489 c.p. Uso di atto falso

1. Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

2. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.

A.7. Soppressione, distruzione e occultamento, parziale o totale, di atti veri.

Presupposto del reato è l'esistenza di un obbligo giuridico di conservazione del documento, almeno fino a quando questo mantiene una sua funzione probatoria. Soggetto attivo del reato può essere chiunque.

Oggetto materiale del reato sono solo gli atti originali e le copie autentiche che sostituiscono gli originali mancanti di atti pubblici e scritture private.

“Sopprimere” vuol dire eliminare il documento con mezzi diversi dalla sua materiale distruzione.

“Occultare” sta a significare celare il documento impedendone la lettura o l'utilizzazione senza però attentare alla genuinità e veridicità dello stesso.

Il dolo è generico in relazione agli atti pubblici mentre è specifico con riferimento alle scritture private. Il tentativo è configurabile.

Art. 490 c.p. Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri

1. Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485 secondo le distinzioni in essi contenute.

2. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.

B. REATI INFORMATICI

La Legge n. 48/2008 assolve nel nostro ordinamento all'esigenza di riordino ed armonizzazione tra gli Stati membri dell'Unione europea dei cd. “Computer Crimes”.

In particolare, l'articolato prevede l'introduzione di nuove norme incriminatrici e l'aggravamento di alcune fattispecie già esistenti, oltre ad introdurre elementi procedurali utili al perseguimento dei reati.

Dal punto di vista delle fattispecie introdotte, la norma sopra richiamata non presenta particolari novità, considerando che l'Italia ha una tradizione quasi ventennale in materia di reati informatici (si veda la citata Legge n. 547/1993) e che quasi tutte le norme previste dalla Convenzione di Budapest, sino alle più recenti e stringenti norme in tema di pedo-pornografia, sono già state introdotte nel nostro ordinamento.

I reati informatici recepiti all'interno del nuovo art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

Art. 615-ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

1. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

3. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

4. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Art. 615-quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

1. *Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.*

2. *La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.*

Art. 615-quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

1. *Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.*

Art. 617-quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

1. *Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*

2. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.*

3. *I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.*

4. *Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:*

1) *in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*

2) *da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*

3) *da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.*

Art. 617-quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

1. *Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Art. 635-bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Art. 635-ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

2. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

3. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art.635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

1. Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

2. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

3. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 640-*quinq*ues c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

1. Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Le ipotesi delittuose attinenti l'indebito utilizzo di apparecchiature e sistemi informatici rientrano in alcuni casi tra i delitti contro l'inviolabilità del domicilio, e in altri tra quelli contro l'inviolabilità dei segreti, rispettivamente Sezioni IV e V del Capo III ("Dei delitti contro la libertà individuale") del Titolo XII ("Dei delitti contro la persona") del Libro II del codice penale.

In altri casi ancora si tratta di delitti contro il patrimonio (Titolo XIII del libro II), alcuni dei quali si concretizzano in atti di violenza sulle cose (Capo I), altri in atti di frode (Capo II).

Sono ricompresi tra i delitti contro l'inviolabilità del domicilio:

- l'accesso abusivo a un sistema informatico (615-*ter* c.p.);
- la detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi (615-*quater* c.p.);
- la diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere il sistema (615-*quinq*ues c.p.).

Con la previsione di tali delitti il Legislatore ha assicurato la protezione del "*domicilio informatico*" quale spazio ideale (ma anche fisico, in cui sono contenuti i dati informatici) di pertinenza della sfera individuale, quale bene anche costituzionalmente protetto.

Non sorprende, quindi, che la fattispecie di cui all'art. 615-*ter* c.p. presenti elementi costitutivi comuni alla violazione di domicilio (artt. 614 c.p. e 615 c.p.).

Elemento fondamentale è la volontà tacita o espressa contraria all'accesso abusivo da parte di chi ha il cosiddetto *ius excludendi alios*.

Inoltre anche nelle fattispecie in questione le condotte punite sono di due tipi:

- introduzione nel sistema;
- permanenza in esso.

La manifestazione di volontà, da parte dell'avente diritto, di escludere chi si vuole introdurre (o chi si è introdotto, e si trattiene indebitamente) può essere sia manifesta sia tacita.

All'introduzione violenta (vale a dire contraria alla volontà del proprietario) è equiparata quella clandestina (vale a dire posta in essere di nascosto).

Si tratta di elementi costitutivi della violazione di domicilio che sono tutti rintracciabili anche nella fattispecie di cui all'art. 615-*ter* c.p.

I delitti di cui agli artt. 615-*quater* c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, e 615-*quinq*ues c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, presentano invece elementi diversi.

Il delitto di cui all'art. 615-*quater* c.p. è un reato di pericolo. La condotta in esso prevista, infatti, non è di per sé dannosa, né è causalmente orientata alla produzione di un evento dannoso. Essa è punita al fine di evitare la consumazione di più gravi delitti come per

esempio quelli di accesso abusivo a sistema informatico, o di frode informatica ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.

Entrambe le fattispecie richiedono il dolo specifico. Esso consiste nel primo caso nel fine di procurare all'agente o ad altri un profitto ovvero di arrecare ad altri un danno, mentre nel secondo caso nello scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico.

Alcuni esempi di condotte punibili sulla base delle norme incriminatrici ora considerate sono:

- superare, attraverso il ricorso ad un accorgimento tecnico, il blocco di un centralino e riuscire così a effettuare telefonate a cui l'utenza non è abilitata, accedendo così abusivamente alla linea telefonica (art. 615-ter c.p.);
- procurarsi il numero seriale di un apparecchio cellulare al fine di utilizzarlo congiuntamente a una scheda clonata (art. 615-quater c.p.);
- diffondere un programma contenente virus finalizzati al danneggiamento del sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.).

Rientrano tra i delitti contro l'inviolabilità dei segreti l'intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617-quater c.p.) e l'installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617-quinquies c.p.).

Con la previsione di tali delitti il Legislatore ha rivisitato la protezione delle comunicazioni e della corrispondenza in funzione dello sviluppo tecnologico.

La fattispecie prevista dall'art. 617-quater c.p. punisce due differenti modalità di commissione del reato.

La prima modalità è quella delle condotte previste dal comma 1, cioè di chi in modo fraudolento intercetta le comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico oppure le ostacola od interrompa. La commissione di tali condotte rende sempre necessario un intervento dell'agente sulla rete, con cui pertanto egli interagisce.

La disposizione di cui al comma 2, invece, punisce la rivelazione delle comunicazioni di cui al primo comma. Si tratta di condotta assolutamente differente, che può essere commessa anche da persona che non ha avuto alcuna interazione con la rete violata e che è semplicemente entrata in possesso delle comunicazioni protette.

Vi è poi una clausola di riserva, con cui si prevede la punibilità della condotta sulla base dell'art. 617-quater comma 2, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Per esempio, nel caso in cui la rivelazione della comunicazione integri l'ipotesi di rivelazione di un segreto di ufficio (art. 326 c.p.), il fatto sarà punito sulla base di quella norma incriminatrice e non dell'art. 617-quater c.p.

Sono delitti contro il patrimonio mediante violenza sulle cose le fattispecie di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, e danneggiamento di sistemi informatici o telematici, di cui agli artt. 635-bis c.p., 635-ter c.p., 635-quater c.p. e 635-quinquies c.p.

Si tratta di fattispecie che presentano elementi costitutivi comuni al delitto di danneggiamento "comune", punito dall'art 635 c.p.

Anche con riferimento a tali fattispecie, infatti, si prevedono una pluralità di condotte di vario tipo: danneggiamento, deterioramento, cancellazione, alterazione, rendere inservibili i beni a cui fanno riferimento le varie norme incriminatrici.

Anche dal punto di vista dello scopo della tutela penale, si ravvisa la completa sovrapposibilità delle fattispecie in esame con quella del delitto di danneggiamento,

consistendo tale scopo nel mantenimento dell'integrità del patrimonio. Le condotte punite, infatti, non implicano alcun trapasso dei beni dal patrimonio della persona offesa a quello dell'agente, bensì soltanto un peggioramento della situazione patrimoniale della persona offesa.

Le due norme di cui agli artt. 635-*bis* c.p. e 635-*quater* c.p. contengono una clausola di riserva espressa, secondo la quale esse sono applicabili salvo che il fatto costituisca più grave reato.

La clausola di riserva deve essere riferita innanzi tutto alle ipotesi di danneggiamento di informazioni, dati e programmi o sistemi informatici / telematici di pubblica utilità (635-*ter* e 635-*quinqües*), con cui i meno gravi delitti di cui agli artt. 635-*bis* c.p. e 635-*quater* c.p. sono rispettivamente in rapporto di sussidiarietà.

Le fattispecie di cui agli artt. 635-*ter* c.p. e 635-*quinqües* c.p., inoltre, prevedono un'anticipazione del momento consumativo del reato. Si prevede, infatti, che siano puniti i fatti diretti al danneggiamento, nelle varie forme e modalità di cui si è detto sopra, anche se dal fatto non deriva concretamente un danneggiamento vero e proprio.

Tale ultimo caso costituisce soltanto una circostanza aggravante del reato.

Proprio per quanto si è detto, pare potersi ricomprendere tali fattispecie tra i reati di attentato o cd. "a consumazione anticipata".

Si tratta di figure incompatibili con il delitto tentato perché in tali casi il tentativo equivale già alla consumazione del reato.

Inoltre, per tutti i delitti considerati (artt. 635-*bis* c.p., 635-*ter* c.p., 635-*quater* c.p. e 635-*quinqües* c.p.) vi è un aggravamento di pena qualora ricorra la circostanza di cui all'art. 635 comma 2 n. 1 c.p. (fatto commesso con violenza alla persona o con minaccia), oppure qualora l'agente commetta il fatto con abuso della qualità di operatore del sistema.

Quanto alla fattispecie di cui all'art. 640-*quinqües* c.p., si tratta di un delitto contro il patrimonio mediante frode.

Anche tale ipotesi di reato è stata introdotta dalla Legge n. 48/2008.

Si tratta di una norma penale in bianco, dal momento che il contenuto della condotta punita consiste nella violazione di obblighi previsti da altra legge (quelli imposti per il rilascio di certificato di firma elettronica).

Il dolo è specifico e consiste nel fine di procurare all'agente o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno.

Si tratta di un reato proprio. Infatti, la condotta è punita soltanto quando essa è commessa da un particolare soggetto, cioè colui che "*presta servizi di certificazione elettronica*".

2. Funzione della Parte Speciale - Sesta Sezione

La presente Sezione della Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai componenti gli Organi Sociali e dai Dipendenti di Poliedra S.p.a., nonché dai suoi Consulenti e Partner come già definiti nella Parte Generale.

Nell'ambito dei Processi Sensibili tutti i destinatari del Modello, come sopra individuati, debbono adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello stesso al fine di prevenire il verificarsi dei reati considerati in questa Sezione.

Nello specifico, la presente Sezione della Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che i Dipendenti, i Consulenti e Partner di Poliedra Progetti Integrati S.p.a. sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le necessarie attività di controllo, monitoraggio e verifica.

3. Processi Sensibili nell'ambito dei delitti informatici e del trattamento illecito di dati

All'esito dell'attività di individuazione delle aree a rischio di commissione reati, svolta ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 231/2001, sono emersi i seguenti Processi Sensibili rilevanti in relazione ai Reati di cui alla presente Sezione della Parte Speciale. Essi riguardano principalmente:

- i. l'accesso al sistema informatico interno (*intranet*) ed esterno (*internet*) da parte dei componenti gli Organi Sociali e dei Dipendenti e Partner di Poliedra Progetti Integrati S.p.a. nell'esercizio delle mansioni loro assegnate;
- ii. l'accesso a sistemi informatici e banche dati di proprietà di terzi, con particolare riferimento a sistemi e banche dati di enti pubblici;
- iii. l'utilizzo delle *password* e dei codici d'accesso personali, nonché l'utilizzo e la conservazione di *password*, codici, e di qualunque altro dato o informazione utili a consentire l'accesso e/o la permanenza in un sistema informatico o telematico;
- iv. l'utilizzo della posta elettronica;
- v. l'accesso, l'utilizzo ed il salvataggio di informazioni aziendali rilevanti.

Più in particolare, dunque, i Processi Sensibili riguardano gli ambiti specificamente previsti e regolati dalle procedure e linee guida interne, e dunque, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) l'utilizzo della connessione ad *internet*, e quindi la consultazione e navigazione, lo *streaming* ed il *downloading*;
- b) più nel dettaglio, le operazioni di accesso a sistemi informatici e banche dati che siano dotate di sistemi di protezione e/o di restrizioni all'accesso, con particolare riferimento alla preventiva verifica della titolarità del diritto di accesso, alle modalità di accesso, ed all'utilizzo, conservazione e tutela di eventuali *password*, codici, e di qualunque altro dato o informazione utili a consentire l'accesso e/o la permanenza a detti sistemi informatici o telematici;
- c) le modalità di utilizzo delle postazioni telematiche aziendali singolarmente assegnate;
- d) l'invio o la memorizzazione di dati, in generale, e di informazioni riservate (ad esempio *username* e *password*) in particolare;
- e) l'utilizzo e la condivisione sul sistema informatico di dati personali identificativi del singolo utente;
- f) l'utilizzo ovvero la modifica a vario titolo, anche se autorizzata, di *software* ed *hardware* fornito dall'azienda;
- g) l'utilizzo esterno ed interno della posta elettronica aziendale, nonché della casella singolarmente riferibile all'utente;
- h) l'attività di designazione delle credenziali di autorizzazione (*username*, e *password*) ad ogni singolo collaboratore, dipendente o terzo (ad esempio, fornitori accreditati) che sia chiamato ad utilizzare gli strumenti informatici aziendali.

In termini più generali, l'intera attività inerente l'utilizzo del sistema informatico aziendale, sia per ciò che concerne la connessione all'esterno, sia per quanto riferibile al c.d. sistema "*intranet*", può assumere carattere sensibile in ordine al rischio di commissione dei Reati di cui alla presente Sezione, dal momento che proprio la salvaguardia dei sistemi dall'accesso abusivo di terzi non autorizzati, e la regolamentazione ed il controllo dell'utilizzo degli strumenti informatici aziendali, ha costituito uno degli aspetti più delicati e dibattuti rispettivamente della criminologia informatica e della normativa sul lavoro in materia di controllo del dipendente.

Tutto ciò costituisce parte di una cultura inerente la sicurezza aziendale che, evidentemente, ci si impone di perseguire anche attraverso l'adozione del Modello, e prima ancora delle procedure specifiche che la Società ha implementato nel corso degli anni.

La sicurezza informatica richiede, infatti, progettualità, integrazione ed interazione tra processi aziendali e necessità di continua verifica.

4. Regole generali

Nella presente Sezione si delineano gli specifici obblighi che devono essere rispettati dai componenti degli Organi Sociali, Dipendenti, Consulenti e Partner, in riferimento alla normativa sulla lotta ai reati informatici.

I soggetti summenzionati devono conoscere e rispettare:

- 1) il Codice Etico, da considerare a ogni effetto parte integrante del Modello,
- 2) la documentazione inerente la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa della società,
- 3) le disposizioni organizzative emanate dalla Società al fine di stabilire una *policy* aziendale coerente ed uniforme,
- 4) in generale la normativa italiana e straniera applicabile.

L'infrastruttura informatica di Poliedra Progetti Integrati S.p.a. è costituita da server fisici, in parte virtualizzati, e apparecchiature dislocate in diverse aree per la gestione della rete interna (LAN) e della connettività wireless per Utenti.

Gli Utenti della rete locale (LAN) sono circa trentacinque e vengono gestiti, sia dal punto di vista HW che SW, dall'Amministratore dei Sistemi aziendali.

* * * * *

Le misure generali per la prevenzione dei reati informatici, e poste a presidio di attività finalizzate al trattamento illecito di dati, sono inoltre:

- il conferimento all'Amministratore dei Sistemi:
 - i) della attività di indirizzo e controllo, nonché della piena disponibilità tecnica e facoltà autorizzatoria riferibile alla gestione dei sistemi informatici;
 - ii) del compito di provvedere alle esigenze informatiche della Società, curando la gestione delle risorse ed il relativo sviluppo;
- la previsione di idonee procedure per l'assegnazione e la gestione di credenziali di autorizzazione personali (*username* e *password*) e la determinazione di coerenti termini di validità delle medesime;
- la previsione di idonee procedure per l'autenticazione ed il conseguente accesso agli strumenti informatici;
- il conferimento a Dipendenti, Consulenti e Partner delle credenziali di accesso alle diverse sezioni del sistema informatico aziendale, ed in genere a dati, informazioni, sistemi informatici e telematici cui la Società abbia accesso, nei limiti in cui tale accesso sia funzionale allo svolgimento del relativo incarico, e coerente agli obiettivi aziendali;
- la responsabilizzazione di ogni singolo utente riguardo le attività di salvataggio e memorizzazione di dati, nell'ambito dei più ampi presidi posti dalla Società a tutela della sicurezza, della integrità, e della riservatezza dei dati;
- l'utilizzo della posta elettronica aziendale per ragioni (di norma) giustificate da esigenze di servizio e, in ogni caso, il divieto esplicito di trasmissione attraverso tale strumento di:

- materiale di proprietà della Società e/o confidenziale qualora i destinatari siano indirizzi non definiti e riconosciuti dal sistema aziendale;
 - *mail* contenenti messaggi anonimi e/o lettere a catena;
 - *mail* contenenti credenziali di autorizzazione personali (*username* e *password*) ovvero l'indirizzo di posta elettronica personale, in caso di comunicazioni al di fuori della realtà aziendale non motivate da ragioni di servizio;
 - comunicazioni finalizzate all'iscrizione a "*newsletter*" che non siano conosciute e di comprovata fama;
 - comunicazioni comunque contrarie alla morale ed al buon costume;
- la determinazione della facoltà di connessione ad *Internet* esclusivamente per ragioni di servizio e di carattere professionale;
 - in ogni caso l'espresso divieto, salvo autorizzazioni particolari comprovate da ragioni di servizio, di connessione, e conseguente consultazione, navigazione, *streaming* ed estrazione mediante *downloading*, a siti *web* che siano da considerarsi illeciti alla luce delle disposizioni organizzative interne in argomento (e quindi, a titolo esemplificativo, siti che presentino contenuti contrari alla morale, alla libertà di culto ed all'ordine pubblico, che consentano violazione della *privacy* di persone fisiche e giuridiche, che promuovano o appoggino movimenti terroristici o sovversivi, riconducibili ad attività di pirateria informatica, ovvero che violino le norme dettate in materia di *copyright* e di proprietà intellettuale);
 - la previsione del divieto di modifica delle configurazioni standard di *software* ed *hardware* aziendale;
 - l'espresso divieto di aggirare le regole di sicurezza imposte sugli strumenti informatici aziendali e sulle reti di collegamento interne ed esterne;
 - l'espresso divieto di eludere sistemi di controllo posti a presidio di, o al fine di restringere l'accesso a, sistemi informatici o telematici, e comunque di accedere ai predetti sistemi in mancanza delle necessarie autorizzazioni;
 - l'espresso divieto di trasmettere o comunicare a terzi, o di acquisire a qualsiasi titolo da terzi, *password*, codici, dati o informazioni di sorta, atti a consentire al solo legittimo detentore l'accesso o la permanenza all'interno di sistemi informatici o telematici.

5. Procedure specifiche

La Società attua tutti gli adempimenti previsti alla legge, o comunque dettati dall'esperienza e dalle norme di buona tecnica, per garantire un adeguato e legittimo trattamento dei dati e conseguentemente la prevenzione dei reati informatici.

In particolare, le aree aziendali coinvolte nei Processi Sensibili in riferimento al compimento dei reati informatici, esercitano, nel corso delle attività operative ed in relazione alle responsabilità assegnate, adeguati controlli interni orientati:

- 1) all'identificazione dei rischi connessi alle operazioni svolte (violazione di normative aziendali, inefficienze di processo, commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto, etc.), nel rispetto delle norme di legge in materia di privacy e tutela dei lavoratori;
- 2) all'adozione di misure idonee a mitigare i rischi rilevati;
- 3) alla verifica dell'efficacia dei controlli, ed al loro eventuale aggiornamento;
- 4) alla segnalazione alle competenti funzioni aziendali, ed all'OdV, di eventuali criticità dei processi per le quali si rendano necessari interventi correttivi che esulano dai poteri assegnati.

È stato, poi, attribuito all'Amministratore dei Sistemi il compito di provvedere alle esigenze informatiche della Società, curando:

- (i) la formulazione del relativo piano di investimenti;
- (ii) la definizione e corretta gestione dell'architettura dei sistemi informatici presenti all'interno della società (*hardware, software* e reti), ivi compresi i necessari presidi di controllo;
- (iii) la predisposizione del piano di sviluppo informatico;
- (iv) la realizzazione e la cura delle risorse informatiche.

In particolare, oltre agli adempimenti generali di cui al precedente paragrafo 4:

1. la Società provvede alla formale nomina di un Responsabile Interno per la sicurezza dei dati e la prevenzione dei reati informatici, ed alla attribuzione al medesimo dei necessari poteri;
2. la Società, al fine di un'uniforme *policy* aziendale in materia di trattamento illecito di dati e reati informatici, ha adottato - e procede al loro costante aggiornamento - disposizioni organizzative in materia di utilizzo della posta elettronica aziendale, di accesso ed utilizzo di internet, di autenticazione informatica degli utenti, e più in generale di utilizzo del sistema informatico e trattamento dei dati (con particolare attenzione a dati ed informazioni riservati);
3. la Società provvede alla costante verifica dell'effettivo recepimento e messa in pratica dei precetti posti dalle predette disposizioni organizzative, vigilando attraverso controlli periodici ed intervenendo tempestivamente al riguardo, in caso di eventuale inosservanza di regole e divieti.

Il responsabile interno individuato dalla Società cura la registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra elencate, e ne dà comunicazione periodica all'OdV.

La violazione delle disposizioni di cui alla presente Sezione della Parte Speciale, ed in genere delle disposizioni normative ed organizzative in tema di utilizzo degli

strumenti informatici espongono il responsabile della violazione alle sanzioni di cui al capitolo 6 della Parte Generale.

6. I controlli dell'OdV

6.1. I responsabili interni

Per quanto attiene la funzione e la nomina dei Responsabili Interni, si rinvia al contenuto del paragrafo 6.1 della Prima Sezione della presente Parte Speciale.

6.2 Attività ispettiva e di impulso

Per quanto attiene lo svolgimento delle funzioni ispettive e di impulso dell'OdV, si rinvia al contenuto del paragrafo 6.2 della Prima Sezione della presente Parte Speciale.

PARTE SPECIALE – Ottava Sezione

Reati in materia di violazione del diritto di autore

1. Le fattispecie dei reati in materia di diritto di autore

La Legge 99/2009 ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 novies. Tale norma prevede la responsabilità dell'Ente per la commissione, a suo interesse o vantaggio, dei delitti previsti dalla Legge 633/1941 in materia di violazione del diritto d'autore.

L'art. 25 novies così recita:

*1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174 quinquies⁶ della citata legge n. 633 del 1941.*

Le fattispecie criminose che assumono rilievo sono le seguenti:

Art. 171 L. 633/1941

Salvo quanto previsto dall'art. 171 bis e dall'art. 171 ter, è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:
[...]

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

[...]

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con

⁶Art. 174 quinquies L. 633/1941

Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.

deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.

Si precisa che:

- La condotta del delitto di cui al comma 1 è costituita dalla messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa.
- Con tale norma si è voluto tutelare l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, il quale potrebbe vedere vanificare le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete.
- La condotta del delitto di cui al comma 2 è costruita da numerose azioni volte ad usurpare la paternità dell'opera, a deformare, a mutilare o comunque a modificare l'opera medesima, offendendo in tal modo l'onore e la reputazione dell'autore.

Art. 171 bis L. 633/1941

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Si precisa che:

- La disposizione in questione è stata introdotta dal Legislatore con l'obiettivo di tutelare penalmente il software.
- L'elemento oggettivo del reato di cui al comma 1 dell'art. 171 bis L. 633/1941 consiste nel realizzare, al fine di trarre profitto, una delle seguenti condotte tra loro alternative: la duplicazione, la distribuzione, la vendita, la detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale, la concessione in locazione di programmi per elaboratori e programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.
- Oggetto della tutela, ai sensi dell'art. 2 della L. 633/1941, sono tutti quei programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata le idee e

i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.

- Lo scopo commerciale o imprenditoriale non si realizza con l'uso del programma da parte di un imprenditore, essendo, invece, richiesto che chi commetta il fatto eserciti in forma imprenditoriale una delle attività descritte nella norma; si può comunque ritenere integrato questo reato ogni qualvolta nell'ambito di una azienda vengano utilizzati programmi non originali, anche al solo fine – ad esempio – di risparmiare il costo di acquisto dei software originali.
- Sono da ritenere abusive tutte le operazioni sui programmi informatici che siano realizzate al di fuori delle forme previste dagli artt. 64 bis⁷, 64 ter⁸ e 64 quater⁹ L. 633/1941.

⁷Art. 64 bis L. 633/1941:

Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-ter e 64-quater, i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:

- a) *la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti;*
- b) *la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma;*
- c) *qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella Comunità Economica europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso.*

⁸Art. 64 ter L. 633/1941:

Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti le attività indicate nell'art. 64-bis, lettere a) e b), allorché tali attività sono necessarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori.

Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l'uso.

Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore può, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui è basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del presente comma e del comma 2 sono nulle.

⁹Art. 64 quater L. 633/1941:

L'autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta qualora la riproduzione del codice del programma di elaboratore e la traduzione della sua forma ai sensi dell'art. 64-bis, lettere a) e b), compiute al fine di modificare la forma del codice, siano indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità, con altri programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) *le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una copia del programma oppure, per loro conto, da chi è autorizzato a tal fine;*
- b) *le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità non siano già facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati alla lettera a);*
- c) *le predette attività siano limitate alle parti del programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilità.*

Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtù della loro applicazione:

- a) *siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell'interoperabilità del programma creato autonomamente;*
- b) *siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire l'interoperabilità del programma creato autonomamente;*

- Ai fini della sussistenza del reato si ritiene essere sufficiente che la condotta abbia ad oggetto anche solo una parte del programma, purché si tratti di una parte dotata di una propria autonomia funzionale o costituente il nucleo centrale del programma stesso.
- L'elemento oggettivo del reato di cui al comma 2 dell'art. 171 bis L. 633/1941 consiste nel realizzare, al fine di trarre profitto, una delle seguenti condotte tra loro alternative: riproduzione o trasferimento su altro supporto; distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati in violazione degli articoli 64 quinquies¹⁰ e 64 sexies¹¹; estrazione o riutilizzo di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt.

c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra attività che violi il diritto di autore.

Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1 e 2 sono nulle.

Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio agli interessi legittimi del titolare dei diritti o sia in conflitto con il normale sfruttamento del programma.

¹⁰Art. 64 quinquies L. 633/1941:

L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:

- a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;*
- b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;*
- c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati; la prima vendita di una copia nel territorio dell'Unione europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all'interno dell'Unione stessa, le vendite successive della copia;*
- d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;*
- e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b).*

¹¹Art. 64 sexies L. 633/1941:

Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 64-quinquies da parte del titolare del diritto:

- a) l'accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa, purché si indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. Nell'ambito di tali attività di accesso e consultazione, le eventuali operazioni di riproduzione permanente della totalità o di parte sostanziale del contenuto su altro supporto sono comunque soggette all'autorizzazione del titolare del diritto;*
- b) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale.*

Le clausole contrattuali pattuite in violazione del comma 2 sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.

Conformemente alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio al titolare del diritto o entri in conflitto con il normale impiego della banca di dati.

102 bis¹² e 102 ter¹³; distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca di dati.

- Oggetto della tutela del reato di cui al comma 2 sono le banche dati. Con esse si deve intendere, ai sensi dell'art. 2, le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.
- È richiesto in capo all'agente il dolo specifico di trarre profitto.

¹²Art. 102 bis L. 633/1941:

Ai fini del presente titolo si intende per:

a) costituire di una banca di dati: chi effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro;

b) estrazione: il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma. L'attività di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce atto di estrazione;

c) reimpiego: qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma. L'attività di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce atto di reimpiego.

La prima vendita di una copia della banca di dati effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro dell'Unione europea esaurisce il diritto di controllare la rivendita della copia nel territorio dell'Unione europea.

Indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d'autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di esso, il costituente di una banca di dati ha il diritto, per la durata e alle condizioni stabilite dal presente Capo, di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa.

Il diritto di cui al comma 3 si applica alle banche di dati i cui costitutori o titolari di diritti sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o residenti abituali nel territorio dell'Unione europea.

La disposizione di cui al comma 3 si applica altresì alle imprese e società costituite secondo la normativa di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro d'attività principale all'interno della Unione europea; tuttavia, qualora la società o l'impresa abbia all'interno della Unione europea soltanto la propria sede sociale, deve sussistere un legame effettivo e continuo tra l'attività della medesima e l'economia di uno degli Stati membri dell'Unione europea.

Il diritto esclusivo del costituente sorge al momento del completamento della banca di dati e si estingue trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data del completamento stesso.

Per le banche di dati in qualunque modo messe a disposizione del pubblico prima dello scadere del periodo di cui al comma 6, il diritto di cui allo stesso comma 6 si estingue trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data della prima messa a disposizione del pubblico.

Se vengono apportate al contenuto della banca di dati modifiche o integrazioni sostanziali comportanti nuovi investimenti rilevanti ai sensi del comma 1, lettera a), dal momento del completamento o della prima messa a disposizione del pubblico della banca di dati così modificata o integrata, e come tale espressamente identificata, decorre un autonomo termine di durata della protezione, pari a quello di cui ai commi 6 e 7.

Non sono consentiti l'estrazione o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati, qualora presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca di dati o arrechino un pregiudizio ingiustificato al costituente della banca di dati.

Il diritto di cui al comma 3 può essere acquistato o trasmesso in tutti i modi e forme consentiti dalla legge.

¹³Art. 102 ter L. 633/1941:

L'utente legittimo della banca di dati messa a disposizione del pubblico non può arrecare pregiudizio al titolare del diritto d'autore o di un altro diritto connesso relativo ad opere o prestazioni contenute in tale banca.

L'utente legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi modo a disposizione del pubblico non può eseguire operazioni che siano in contrasto con la normale gestione della banca di dati o che arrechino un ingiustificato pregiudizio al costituente della banca di dati.

Non sono soggette all'autorizzazione del costituente della banca di dati messa per qualsiasi motivo a disposizione del pubblico le attività di estrazione o reimpiego di parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi e quantitativi, del contenuto della banca di dati per qualsivoglia fine effettuate dall'utente legittimo. Se l'utente legittimo è autorizzato ad effettuare l'estrazione o il reimpiego solo di una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.

Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1, 2 e 3 sono nulle.

- Sono previste aggravanti nel caso in cui il fatto sia di rilevante gravità.

Art. 171 ter L. 633/1941

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti commessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Si precisa che:

- La disposizione è finalizzata alla tutela di una numerosa serie di opere dell'ingegno.
- Oggetto delle condotte elencate dal Legislatore al comma 1 dell'articolo in esame possono essere: opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico; dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; ogni altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE; servizi criptati; dispositivi o elementi di decodificazione speciale.
- Oggetto delle condotte elencate dal Legislatore al comma 2 del medesimo articolo possono essere: copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; opere dell'ingegno protetta dal diritto d'autore o parti di esse.
- Si esclude la punibilità se il fatto è commesso per uso personale.
- Ai sensi del comma 1 è richiesto in capo all'agente il dolo specifico individuato nel fine di lucro.
- È prevista una diminuzione di pena nel caso in cui il fatto risulti di particolare tenuità.

Art. 171 septies L. 633/1941

La pena di cui all'articolo 171 ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181 bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181 bis, comma 2, della presente legge.

Si precisa che:

- La disposizione è posta a tutela delle funzioni di controllo della SIAE, in una prospettiva di tutela anticipata del diritto d'autore.
- La condotta di cui alla lett. a) dell'art. 171 septies L. 633/1941 si realizza allorché i produttori o gli importatori dei supporti non soggetti al contrassegno non comunicano alla SIAE entro 30 giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari ai fini di un'univoca identificazione dei medesimi supporti.
- La condotta di cui alla lett. b) del medesimo articolo è costituita dalla falsa dichiarazione circa l'attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.
- La falsa dichiarazione è punita, ai sensi dell'art. 171 septies L. 633/1941, esclusivamente se il fatto non costituisce un più grave reato.

Art. 171 octies L. 633/1941

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Si precisa che:

- Il presupposto del reato è che il fatto non costituisca un più grave reato.
- La disposizione in esame punisce chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico o privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.
- L'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico, individuato nel perseguimento di fini fraudolenti.
- È prevista un'aggravante nel caso in cui il fatto sia di rilevante gravità.

Art. 174 quinquies L. 633/1941

Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.

2. Funzione della Parte Speciale - Ottava Sezione

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali e dai Dipendenti di Poliedra S.p.a., nonché dai suoi Consulenti e Partner come già definiti nella Parte Generale.

Nell'ambito dei Processi Sensibili tutti i destinatari del Modello, come sopra individuati, debbono adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello stesso al fine di prevenire il verificarsi dei Reati considerati in questa Sezione.

Nello specifico, la presente Sezione della Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che i Dipendenti, gli Organi Sociali, i Consulenti e Partner di Poliedra Progetti Integrati S.p.a. sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le necessarie attività di controllo, monitoraggio e verifica.

3. Processi Sensibili nell'ambito dei reati in materia di diritto di autore

All'esito dell'attività di individuazione delle aree a rischio di commissione reati, svolta ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 231/2001, sono emersi i seguenti Processi Sensibili:

- a) appropriazione, tramite copia totale o parziale, della paternità di un'opera dell'ingegno altrui nella predisposizione di rapporti, relazioni, note, progetti, dispense, materiali didattici;
- b) L'utilizzo in ambito aziendale di *software* e banche dati.

In termini generali, l'utilizzo di software e banche dati in ambito aziendale costituisce un Processo Sensibile in relazione alla possibile commissione di reati l'abusiva duplicazione o detenzione di programmi per elaboratore, e di illecito utilizzo di banche dati.

4. Regole generali

Nella presente Sezione si delineano gli specifici obblighi che devono essere rispettati dai componenti degli Organi Sociali, Dipendenti, Consulenti e Partner, in riferimento al rischio di commissione di Reati in materia di violazione del diritto di autore.

I soggetti summenzionati devono conoscere e rispettare:

- 1) il Codice Etico;
- 2) la documentazione inerente la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa della società, ed il sistema di controllo della gestione;
- 3) in generale la normativa italiana e straniera applicabile.

In relazione all'utilizzo di software e banche dati, è attribuito all'Amministratore dei Sistemi il compito di provvedere alle esigenze informatiche della Società, curando:

- (i) la formulazione del relativo piano di investimenti;
- (ii) la definizione e corretta gestione dell'architettura dei sistemi informatici presenti all'interno della società (*hardware, software* e reti), ivi compresi i necessari presidi di controllo;
- (iii) la predisposizione del piano di sviluppo informatico;
- (iv) la realizzazione e la cura delle risorse informatiche.

Costituisce inoltre presidio generale in ordine alla prevenzione di reati derivanti da violazione dei diritti di autore di opere dell'ingegno, l'espresso divieto di - in mancanza delle necessarie autorizzazioni - mettere a disposizione del pubblico, diffondere, duplicare, riprodurre, trasmettere, immettere in internet porre a qualsiasi titolo in commercio, o comunque sfruttare, qualsiasi opera dell'ingegno protetta e comunque di utilizzare software o banche dati.

5. Procedure specifiche

5.1 Procedure specifiche generalmente applicabili

Le misure specifiche per la prevenzione dei reati di illecito utilizzo di software e banche dati, sono (cfr. anche la Sesta Sezione della Parte Speciale, dedicata ai reati informatici):

- il conferimento all'Amministratore dei Sistemi:
 - i) della attività di indirizzo e controllo, nonché della piena disponibilità tecnica e facoltà autorizzatoria riferibile alla gestione dei sistemi informatici;
 - ii) del compito di provvedere alle esigenze informatiche della Società, curando la gestione delle risorse ed il relativo sviluppo;
- la previsione di idonee procedure per l'assegnazione e la gestione di credenziali di autorizzazione personali (*username* e *password*) e la determinazione di coerenti termini di validità delle medesime;
- la previsione di idonee procedure per l'autenticazione ed il conseguente accesso agli strumenti informatici;
- il conferimento a Dipendenti, Consulenti e Partner delle credenziali di accesso alle diverse sezioni del sistema informatico aziendale, ed in genere a dati, informazioni, sistemi informatici e telematici cui la Società abbia accesso, nei limiti in cui tale accesso sia funzionale allo svolgimento del relativo incarico, e coerente agli obiettivi aziendali;
- la responsabilizzazione di ogni singolo utente riguardo le attività di salvataggio e memorizzazione di dati, nell'ambito dei più ampi presidi posti dalla Società a tutela della sicurezza, della integrità, e della riservatezza dei dati;
- in ogni caso l'espresso divieto, salvo autorizzazioni particolari comprovate da ragioni di servizio, di connessione, e conseguente consultazione, navigazione, *streaming* ed estrazione mediante *downloading*, a siti *web* che siano da considerarsi illeciti alla luce delle disposizioni organizzative interne in argomento (e quindi, a titolo esemplificativo, siti che presentino contenuti contrari alla morale, alla libertà di culto ed all'ordine pubblico, che consentano violazione della *privacy* di persone fisiche e giuridiche, che promuovano o appoggino movimenti terroristici o sovversivi, riconducibili ad attività di pirateria informatica, ovvero che violino le norme dettate in materia di *copyright* e di proprietà intellettuale);
- la previsione del divieto di modifica delle configurazioni standard di *software* ed *hardware* aziendale;
- l'espresso divieto di aggirare le regole di sicurezza imposte sugli strumenti informatici aziendali e sulle reti di collegamento interne ed esterne;
- l'espresso divieto di eludere sistemi di controllo posti a presidio di, o al fine di restringere l'accesso a, sistemi informatici o telematici, e comunque di accedere ai predetti sistemi in mancanza delle necessarie autorizzazioni.

Sono infine previste specifiche procedure di controllo in relazione alla pubblicazione di contenuti sul sito internet aziendale.

6. I controlli dell'OdV

6.1. I responsabili interni

Per quanto attiene la funzione e la nomina dei Responsabili Interni, si rinvia al contenuto del paragrafo 6.1 della Prima Sezione della presente Parte Speciale.

6.2 Attività ispettiva e di impulso

Per quanto attiene lo svolgimento delle funzioni ispettive e di impulso dell'OdV, si rinvia al contenuto del paragrafo 6.2 della Prima Sezione della presente Parte Speciale.

